

# TORNATA DEL 4 LUGLIO 1870

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi. = Domande di urgenza. = Presentazione della relazione sugli schemi di legge: rimessione in tempo degli uffiziali per invocare i benefizi della legge 23 aprile 1865; facoltà al municipio di Firenze d'imporre un tributo speciale sopra alcuni proprietari. = Seguito della discussione del disegno di legge per provvedimenti finanziari — Discorso del deputato D'Ondes-Reggio Vito contro l'allegato O, riguardante la conversione dei beni immobili delle fabbricerie e dei benefizi parrocchiali — Discorsi del deputato Griffini Luigi e del ministro di grazia e giustizia in difesa del progetto — Proposta del deputato Bortolucci, non appoggiata — Controproposta del deputato Sineo, oppugnata dal ministro e dal relatore Chiaves, e respinta — Osservazioni e istanze del deputato Lazzaro — Opposizioni del deputato Bortolucci all'articolo 1 — Risposte del ministro — Approvazione della prima parte dell'articolo 1 — Emendamenti dei deputati Sanguinetti, Sartoretti, Morelli Salvatore, Borgatti, Ferracciù, Pecile — Repliche del deputato D'Ondes-Reggio Vito e del relatore — Avvertenze del deputato Mancini P. S. e spiegazioni del relatore — Osservazioni del deputato Catucci sul merito dell'articolo — Rinvio degli emendamenti. = Presentazione di uno schema di legge per maggiori spese per la Commissione incaricata di fare studi sull'eclissi solare.*

La seduta è aperta a mezzogiorno e 45 minuti.

**MACCHI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

**CUCCHI**, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,305. Sasso Giuseppe ed altri sei membri della società degli insegnanti in Porto Maurizio, nel fare adesione alla petizione n° 13,086, chiedono che la condizione degli insegnanti elementari venga sollecitamente migliorata.

13,306. I capitoli delle cattedrali di Pitigliano, Pinerolo e Rimini fanno istanza perchè la tassa straordinaria del 30 per cento non sia applicata ai canonici il cui reddito netto non ecceda le lire 1600, non compresa l'abitazione, ed alle cappellanie corali il cui assegno sia inferiore alle lire 800.

13,307. Nove cittadini, esercenti di molini in Aquila, muovono reclami sull'applicazione loro fatta della tassa sul macinato, ed invitano la Camera a provvedere alla riparazione loro dovuta.

13,308. Il presidente dell'amministrazione dello spedale civico di Palermo s'associa alle petizioni presentate allo scopo di ottenere equiparati nell'applicazione della tassa sui redditi di ricchezza mobile gli impiegati delle opere pie a quelli governativi, provinciali e comunali.

13,309. La Giunta municipale di Calamonaci ricorre per ottenere, colla nuova circoscrizione giudiziaria, di venire aggregato alla provincia di Palermo.

13,310. Le Giunte municipali di Bolano, Arcola e

Calorno s'associano alla petizione del municipio di Spezia diretta ad ottenere che l'esercizio della ferrovia litoranea ligure sia concesso alla società dell'Alta Italia, coll'obbligo già imposto alla società delle Romane della costruzione della linea Parma, Borgotaro, Pontremoli, Spezia.

13,311. Parodi Giacomo ed altri componenti la presidenza del Comitato costituitosi in Genova, promotore di una società assuntrice dell'esercizio della ferrovia del litorale ligure, domandano che le offerte dal Comitato medesimo rivolte al Governo siano prese in considerazione.

13,312. La società di mutuo soccorso di Fuligno domanda al Parlamento che venga ripresa in esame la legge del 13 novembre 1859 e la completi col costringere i pubblici amministratori ed i padri di famiglia alla obbligatorietà dell'istruzione primaria.

## ATTI DIVERSI.

**MACCHI**, segretario. Vennero fatti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal prefetto di Reggio Emilia — Atti del Consiglio provinciale, Sessione 1869, copie 4;

Dal dottore G. B. Miraglia — Sulla procedura nei giudizi criminali e civili per riconoscere l'alienazione mentale, copie 2;

Dal professore De Benedictis — Le spoglie di Ugo Foscolo, lettera al senatore Leopardi, copie 2;

Dal Comitato agrario di Palermo — Atti della regia Commissione di agricoltura e pastorizia in Sicilia e di quel comizio agrario, fascicoli dei mesi di maggio e giugno, copie 3;

Dalla direzione del giornale *L' Egeria* — Fascicolo della prima quindicina di giugno, copie 20;

Dalla Giunta municipale di Venezia — Rendiconto morale della civica amministrazione di quella Giunta municipale per l'anno 1869, copie 2;

Dal professore Emanuele Pisani — I probabili risultati di un'inchiesta sugli esami liceali. Studi pratici e voti all'innalzamento dell'istruzione secondaria in Italia, copie 4.

**SARTORETTI.** Nel 25 dello scorso giugno urgenti motivi di famiglia mi indussero a chiedere un congedo che mi fu benignamente accordato dalla Camera: di ciò mi fu data cortese partecipazione dall'onorevole presidente con lettera di numero 3022.

Ritornato il primo corrente, tre giorni prima che spirasse il mio congedo, non fu senza meraviglia che ebbi a rilevare come nella pubblicazione degli appelli nominali che ebbero luogo nei giorni 26 e 27 giugno il mio nome fu registrato fra quelli degli assenti senza congedo.

Dispiacente che mi sia stata così apposta in certa guisa una taccia di negligenza, prego l'onorevole presidente a volermi dare atto di questa giustificazione, e a voler disporre perchè in avvenire non si verificchino simili inconvenienti.

**PRESIDENTE.** La sua dichiarazione sarà inserita nel processo verbale della seduta d'oggi.

L'onorevole Del Re su che cosa domanda di parlare?

**DEL RE.** Sul processo verbale. Della petizione n° 13,303 io non domandai soltanto l'urgenza, ma anche l'invio alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Vi è una deliberazione di massima presa dalla Camera, che tutte le petizioni che hanno tratto alla materia che riguarda un progetto od argomento che è in corso, sono senz'altro inviate alla relativa Commissione.

**DEL RE.** Perfettamente.

**BERTEA.** Ultimo, ma pure in tempo, giunge il capitolo di Pinerolo ad unire la sua domanda a quella di tanti altri, i quali chiedono che il Parlamento volga la sua attenzione a quelli fra i canonici che si trovano in più difficili condizioni. La Commissione, che avrà a quest'ora preso in esame le ragioni svolte in tante altre petizioni analoghe, vorrà, spero, prendere in benevola considerazione anche quelle che sono racchiuse nella petizione della quale ho l'onore di far raccomandazione alla Camera.

**MINGHETTI.** Siccome il progetto si discute oggi, la Commissione domanda che le sia trasmessa immediatamente.

**PRESIDENTE.** Sarà trasmessa immediatamente.

**MELCHIORRE.** Colla petizione avente il numero 13,304

i preti delle quattro chiese ricettizie della città di Lanciano si dolgono che l'amministrazione del Fondo del culto e l'amministrazione del demanio non abbiano ancora fatta la liquidazione definitiva dei loro averi, e che frattanto ai medesimi non siano state assegnate che lire 200 all'anno, somma troppo esigua e miserabilissima, colla quale non possono vivere. Si sono stancati di fare rimostranze e all'una e all'altra delle due predette amministrazioni, le quali rimasero sorde ai loro lamenti; epperò si rivolgono al Parlamento.

Io domando che la Camera, non solo dichiari urgente questa petizione, ma, se crede, la invii alla benemerita Commissione dei Tredici, acciò ne riferisca subito e trovi modo d'indurre queste benedette amministrazioni a compiere il loro dovere.

(La Camera acconsente.)

**RICCI.** Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza, e permettere che sia immediatamente inviata alla Commissione incaricata di riferire sui progetti ferroviari, la petizione 13,311, colla quale alcuni cittadini, costituitisi in Comitato, fanno istanza perchè la ferrovia ligure non venga concessa all'Alta Italia.

(La Camera acconsente.)

**CANNELLA.** Colla petizione segnata col numero 13,307 i mugnai della città d'Aquila reclamano contro il provvedimento arbitrario preso dall'autorità finanziaria di quella provincia, cioè di avere stabilito degli agenti finanziari presso i molini, senza averli stabiliti nei molini vicini. Chieggono dunque al Parlamento che si venga a rimediare a quest'inconveniente.

Domando quindi che questa petizione sia dichiarata urgente ed unita alle altre petizioni sul macinato.

(La Camera approva.)

**ZANARDELLI.** Prego la Camera a voler dichiarare di urgenza una petizione che ho avuto l'onore di presentare, e che mi fu mandata da molti miei concittadini danneggiati dall'insurrezione bresciana del 1849 e ridotti alla miseria, i quali domandano che, come si è fatto a riguardo di altri, sia ad essi concesso di poter fare un prestito a premi.

(La Camera approva.)

**PIANCIANI.** Colla petizione segnata col n° 13,312 la società operaia di Fuligno fa istanza alla Camera perchè vengano sollecitati quei provvedimenti che occorrono ad attuare il principio dell'istruzione primaria obbligatoria, già sancito dalle nostre leggi.

Io credo che coloro che desiderano veramente di vedere resa obbligatoria quell'istruzione, debbano rallegrarsi coll'osservare come una domanda di questo genere venga da una società operaia, tanto più quando, come nel caso, vi sono compresi anche operai di campagna, da parte cioè di quelli pei quali sembrava che dovessero essere le difficoltà maggiori, e maggiore la ritrosia a subire quella sanzione qualunque che il Parlamento crederà di stabilire. È per questo che spero

che la Camera non troverà difficoltà a riconoscere l'urgenza di questa petizione.

Domando in conseguenza che sia dichiarata d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni in contrario, è dichiarata d'urgenza la petizione 13,312.

**NEGROTTO.** Colla petizione 13,222 anche la rappresentanza municipale di Chiavari fece domanda perchè la concessione delle ferrovie liguri sia data piuttosto ad una società nazionale che alla società delle ferrovie dell'Alta Italia.

Io prego la Camera a che voglia dichiarare d'urgenza questa petizione, e ad ordinare che sia immediatamente fatta pervenire alla Commissione incaricata di riferire intorno al progetto di legge relativo alle concessioni ferroviarie.

(La Camera acconsente.)

**PRESIDENTE.** Per privati affari il deputato Alfieri chiede un congedo di giorni 8; il deputato Mazziotti di 12; il deputato Bartolucci-Godolini di un mese; il deputato Fabris di otto giorni; il deputato Verga di due; il deputato Nisco di otto; il deputato Costamezzana di una settimana.

Per malferma salute il deputato Ferrari domanda un congedo di un mese.

Per motivi di pubblico servizio il deputato Piolti de' Bianchi chiede un congedo di tre giorni.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il presidente della Corte dei conti trasmette alla Camera l'elenco delle registrazioni con riserva fatte nell'ultima quindicina del mese di giugno.

Quest'elenco sarà stampato e distribuito ai signori deputati.

#### PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Fiastrì a venire alla tribuna per presentare una relazione.

**FIASTRI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per rimessione in tempo pei militari di terra e di mare ad invocare i benefici della legge 23 aprile 1865. (V. *Stampato numero 69-A*)

Siccome si tratta di un termine da prorogare, così io domanderei alla Camera che volesse dichiarare d'urgenza il presente progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita. Se non vi sono opposizioni, questo progetto di legge sarà dichiarato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

**BUSI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge intorno alla facoltà da concedersi al municipio di Firenze d'imporre uno speciale contributo ai proprietari dei beni confinanti e

contigui alle opere pubbliche in costruzione. (V. *Stampato n° 115-A*)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER I PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

La Camera rammenta come la discussione sia rimasta sospesa nella tornata di sabato all'allegato *P*, legge sulla conversione dei beni immobili delle fabbricere e dei benefici parrocchiali.

Si dà lettura del progetto di legge :

« Art. 1. Sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n° 3036, i beni immobili delle fabbricere e di altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratorii presentemente riconosciuti quali enti morali ed aperti al culto, e di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico od inserviente al culto sotto qualsiasi titolo o denominazione.

« Art. 2. Nella esenzione dalla conversione stabilita nell'articolo 18 della legge 7 luglio 1866 sono compresi :

« a) Gli edifizii ad uso di culto.

« b) Gli edifizii necessari ad uso d'ufficio delle rispettive amministrazioni, o di abitazione dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed inservienti della chiesa, con limitazione alla parte strettamente necessaria.

« Art. 3. La esenzione accordata alle parrocchie dal pagamento della tassa straordinaria 30 per cento, imposta sul patrimonio ecclesiastico dall'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, n° 3848, si applica al patrimonio delle chiese parrocchiali e delle succursali amministrato dalle fabbricere, opere od altre amministrazioni, ed al singolo beneficio che costituisce la congrua del parroco.

« Non si estende cotesta esenzione al patrimonio di tutti gli altri benefici non colpiti dal n° 4 dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1867, e dei capitoli delle chiese cattedrali quando anche fossero collettivamente investiti della parrocchialità, o collettivamente o singolarmente abbiano cura d'anime abituale ed attuale, o l'obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura.

« Sul patrimonio di questi enti la tassa del 30 per cento sarà riscossa nel modo prescritto alla lettera *b* dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867.

« Art. 4. Le obbligazioni emesse coi regi decreti 13 settembre 1867, n° 3918, e 26 maggio 1868, n° 4682 e non ancora vendute alla scadenza del mese successivo

alla data della presente legge, saranno immediatamente annullate.

« È fatta facoltà al Governo del Re di emettere nelle epoche e nei modi che crederà più opportuni tanti titoli fruttiferi al 5 per cento quanti valgano a far entrare nelle casse dello Stato la somma effettiva di duecento ottantatré milioni.

« Questi titoli saranno accettati al valor nominale in conto di prezzo dei beni da vendersi così in esecuzione della presente legge, come di quella in data 15 agosto 1867, ed annullati mano mano che saranno ritirati.

« Art. 5. Resta mantenuta per le provincie di Sicilia la legge 10 agosto 1862, numero 3743.

Saranno parimente applicate le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866, e 15 agosto 1867, in quanto non sia altrimenti disposto dalla presente. »

Il signor ministro acconsente che la discussione si apra sul progetto della Commissione?

**RAELI**, ministro di grazia e giustizia. Sì, aderisco.

**PRESIDENTE**. Su questo allegato la facoltà di parlare spetta all'onorevole Melissari.

*Voci.* Non c'è.

**PRESIDENTE**. Allora spetta all'onorevole Lazzaro.

*Voci.* Non è presente.

**PRESIDENTE**. Parli dunque l'onorevole D'Ondes-Reggio Vito.

**D'ONDES-REGGIO V.** Signori, tra quello che senza esagerazione o metafora di parole, ma con nome proprio è da chiamarsi zibaldone di proposte di leggi presentato il 10 marzo 1870 dal ministro delle finanze, non v'ha certamente obbietto di maggiore importanza di quello della conversione de' beni immobili delle fabbricerie, di qualunque ente morale destinato al culto, o al culto inserviente, de' beni immobili dell'economato generale e de' beni immobili de' benefici parrocciali e delle confraternite. Il che suona che lo Stato prende tutti i beni della Chiesa cattolica, che ancora non ha presi, e così venga essa spogliata d'ogni sua proprietà. Eppure un tanto obbietto è stato dal ministro noverato tra' provvedimenti finanziari come le volture catastali, un bacino di carenaggio, l'abolizione di alcune franchigie doganali e simili. Nè pare la Camera l'avesse valutato di più commettendone l'esame e la relazione a quella Giunta generale, che elesse per tutte le proposte di leggi meno per tre; segno tristo de' tempi!

La Giunta intanto ha approvato le proposte del ministro quanto ai beni delle fabbricerie, ma non quanto ai beni degli altri enti morali; e del suo dissenso per questi ha primamente allegato buone ragioni, ma le ha poi a gran pezza infermate dicendo, che « la gravità del subbietto considerata in se stessa, e considerata in rapporto alla strettezza del tempo prefisso ad essa stessa per riferire, e conveniente al Parlamento per decidere, parve argomento quasi pregiudiziale e bastevole a persuadere, che la materia non potesse in questo progetto trovare opportuna sede. » Dalle quali parole

s'inferisce, che la Giunta non giudica ingiusta e nociva assolutamente la proposta del ministro, di fare la conversione dei beni delle parrocchie e degli altri enti morali; non la rigetta definitivamente, lascia il varco aperto al ministro, sia il Sella, sia un altro, a farne nuova proposta ed a ciascun di essi medesimi della Giunta di poterla approvare; ciò, s'intende, si chiamano avvedutezze di uomini *positivi*.

Il ministro, sia forse per quella specie di rifiuto provvisorio, sia per altre ragioni, vi ha acconsentito; il che è fatto di gran momento per giudicare, di quanta necessità indeclinabile sieno per salvare lo Stato, tutte le proposte del ministro delle finanze, e specialmente quella della conversione dei beni delle fabbricerie.

Or dunque la discussione è solamente intorno a questo obbietto. I beni delle fabbricerie, come è noto a tutti, ed il ministro confessa nel bel principio della sua relazione sulla materia, sono già in parte presi dal demanio e venduti. E ministro e Giunta a difesa aperta di quello operato del Governo dicono che le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, che risguardano l'asse ecclesiastico, furono interpretate dal ministro di grazia e giustizia e da quello delle finanze, nel senso che anche i beni stabili delle fabbricerie fossero soggetti alla conversione.

Ma, signori ministri e signori della Giunta, gli amministratori delle fabbricerie, come il Governo poneva addosso le mani sui beni di quelle, si stettero muti, o tosto non si opposero? E che cosa primamente rispose il Governo? Cosa incredibile! Non potete stare in giudizio senza la mia autorizzazione, perchè io sono il vostro provvido tutore, ed io ve la nego e vi spoglio dei vostri beni. È il lupo che dice: io sono il custode delle pecore, e niuno impedisca che io le divori. E fu d'uopo che i tribunali sentenziassero, che era assurdo il pretendere il Governo di essere tutore ed avversario di un ente morale nella stessa causa.

Ed il Governo stesso non si rivolse al Consiglio di Stato, e questo non portò avviso che i beni delle fabbricerie non erano soggetti a conversione? E nel Consiglio di Stato erano preclari giureconsulti; esso è gran corpo dello Stato. Ma in che conto il Governo ha tenuto quell'avviso? In niuno. E perchè allora chiederlo? Se fosse stato alle sue pretensioni favorevoli lo avrebbe invocato come sapiente e di grande autorità; ma, essendo stato contrario, neppure più lo ha rammentato.

I tribunali cominciano a conoscere del litigio, ma per ciò il demanio sospende di prendere i beni delle fabbricerie e di venderli? Niente affatto. Anzi, dispregiando ogni opposizione, con maggiore fretta e violenza invade ed aliena quanti beni più può. Privati non avrebbero potuto certamente agire in tal modo, ma il demanio deve farsi lecito di abusare della forza pubblica di cui può disporre? Non dovrebbe piuttosto dar esempi di moderazione, che scandali? Ma, ciò da parte



non avrebbe dovuto pensare che, perdendo i litigi, non solo sarebbe stato obbligato a restituire i beni mal tolti, ma anco a soggiacere ad enormi danni, ed interessi? Ma di ciò il demanio non si cura, non sono i suoi amministratori che finalmente potranno soffrire quelle ingenti perdite, è lo Stato, ossia i 25 milioni di Italiani, che versano i non leggieri balzelli nelle casse dello Stato. Nè voglio supporre che si rispondesse, che il demanio non avrebbe mai toccato quelle perdite, perchè il Governo, se i magistrati cominciassero a decidere contro di quello, avrebbe ricorso ad una legge di interpretazione, che il Parlamento non avrebbe potuto ricusare favorevole, specialmente che per i beni presi e venduti poteva allegarsi la dottrina di fatti compiuti; no, io non posso supporre nel Governo un proposito di tanta oscena immoralità.

Nè anco io posso credere, ma molti lo dicono, che il demanio non abbia voluto obbedire alle definitive sentenze dei magistrati e non restituiscie ancora i beni delle fabbricerie, come è stato condannato; il che significherebbe che il Governo, che ha il dovere di fare eseguire le sentenze dei magistrati colla pubblica forza, adopererebbe questa a calpestare quelle; non posso crederla tanta eccessività d'ingiustizia, e di violenza.

Essendo adunque grandissima parte dei beni delle fabbricerie nell'illegitimo ed ingiusto possesso del Governo, questa proposta d'interpretazione di legge primamente a che mira? A fare che il Parlamento approvi quell'illegitimo ed ingiusto possesso. E dovrebbe questo bastare a che la Camera senz'altro deliberasse, che il Governo restituiscie subito il mal tolto, pria di che gli fosse proibito di proporre alcuna legge sulle fabbricerie. E questo solenne ordine della Camera la innalzerebbe innanzi al paese come vindice della giustizia offesa, e propugnatrice dei diritti di tutti.

E la Camera così facendo adempirebbe il suo dovere, cosa nuova non opererebbe, ma applicherebbe essa una norma della ragione civile quanto antica, altrettanto universalmente abbracciata e conforme a giustizia, che lo spogliato con violenza del suo possesso deve, pria d'ogni altra disamina, essere nel suo possesso reintegrato, ancorchè dritto non avesse a quello. Ma qui si tratta che lo spogliato vi ha diritto indubitabile.

Se questa proposta mia fosse accolta, qui finirebbe il mio discorso e la discussione di questo subbietto, ma ciò non essendo sperabile, continuerò.

Signori, è noto come si è assai disputato intorno ai casi in cui si possa dar luogo all'interpretazione delle leggi per lo stesso legislatore, la quale si addimanda autentica. Non hanno mancato valorosi giureconsulti che hanno opinato essere più conforme a giustizia abolire tale interpretazione, affinchè non nascesse tra la potestà giudiziaria e la legislatrice confusione, la quale toglie sicurezza ed alle persone ed ai beni. Ed in Francia dopo la Costituzione del 1830, che è a gran

pezza copiata dal nostro Statuto, alcuni portarono avviso che per quella l'interpretazione autentica era cessata. Al certo in sostegno dell'abolizione dell'interpretazione legislativa c'è un esempio impareggiabile ad invocare, i decreti dei magistrati ed i responsi dei giureconsulti in applicare le leggi, quando Roma era libera e grande.

Ma niuno c'è stato mai che abbia voluto lasciare all'autorità legislativa balia assoluta d'interpretare le leggi senza prescrivere alcune norme, ossia senza determinare i casi in cui essa abbia quella facoltà. Alcuni hanno richiesto che la Cassazione avesse annullato sentenze di più Corti nel medesimo senso, ma niuno ha pensato mai che almeno non avrebbero dovuto essere due le sentenze delle Corti annullate. Niuno menomamente giureconsulto ha pensato mai, niuna legge c'è stata mai che abbia sancito, che la Cassazione, confermando le sentenze delle Corti, si dà luogo all'interpretazione autentica. Ora, nel caso nostro, ove è questo conflitto tra le Corti d'appello e la Cassazione? Non c'è che una sola decisione della Cassazione di Firenze, che ha confermato la sentenza della Corte di Firenze, che aveva confermato quella del tribunale a favore della veneranda arca di Sant'Antonio di Padova, dichiarando le fabbricerie non essere enti morali ecclesiastici, e perciò non soggetti i loro beni alla conversione sancita dalle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

Pure, essendo tra noi nuova condizione di cose che io non reputo pregiudizievole alla buona amministrazione della giustizia, cioè quattro Cassazioni, credo che, con provvedimento aggiustato a quella condizione, si deve concedere al legislatore la facoltà dell'interpretazione delle leggi nell'altro caso in cui sieno due decisioni opposte, ossia due interpretazioni diverse d'una legge fatte da due Cassazioni, seppure non fosse più espediente attendere, che una terza Corte pronunziasse per vedere prima, se due convenissero nella stessa interpretazione, la quale infine prevalesse.

Ma in questa bisogna delle fabbricerie ove sono queste interpretazioni diverse almeno di due Cassazioni? Non ce n'ha che una, ripeto, quella della Cassazione di Firenze, che conferma la sentenza della Corte di Firenze, ed aggiunge grandissima autorità alle sentenze uniformi delle Corti di Brescia e di Parma. Perchè non attendere che la Cassazione di Torino pronunziasse, innanzi alla quale pende da alquanto tempo giudizio sulla bisogna? Anzi non si comprende perchè ancora non l'abbia fatto. Forse perchè non potrebbe che confermare l'interpretazione già data dalla Cassazione di Firenze?

Nè alcuno dirà, che vi sono state sentenze di Corti e di tribunali in senso contrario, imperocchè la definitiva interpretazione giudiziale delle leggi si appartiene alla Cassazione, e non alle Corti ed ai tribunali, anzi quello è il suo ufficio supremo; ed omai per la

nostra legge, ove una Cassazione annulli una seconda sentenza e per gli stessi motivi e tra le stesse parti, ed a sezioni unite pronunziando, l'autorità a cui viene rinviata la causa è tenuta ad applicare la legge secondo la sua decisione, ondechè alla fine la facoltà dell'interpretazione giudiziale delle leggi è della sola Cassazione.

Signori, senza la separazione della potestà giudiziale dalla legislativa non v'ha sicurezza di persone nè di beni. Il legislatore, che può sempre a suo capriccio interpretare le leggi che ha fatto, distrugge, non dico l'indipendenza, l'esistenza stessa della potestà giudiziale. Non v'ha pubblicista il quale non consideri come ordine e morale e politico, indispensabile affinchè un Governo non sia tirannico, la distinzione tra la potestà giudiziale e la legislativa; ma tale distinzione è elusa quando il legislatore, non andando a suo genio le decisioni della potestà giudiziale, tosto si fa interprete a modo suo della legge, allora significa che giudica egli, e non la potestà giudiziale. Fra le altre pessime condizioni in cui cadde l'impero, che nella storia si è chiamato basso vi fu quella dell'interpretazione che continuamente faceva l'imperatore, supremo legislatore, coi suoi rescritti; onde non ci era più sicurezza che le leggi fossero applicate come i giudici le intendessero, ma come meglio alla mutabile volontà imperatoria piacesse; cioè non c'erano più leggi certe, che sono fondamento necessario di un Governo giusto e civile.

Signori, se contro le sentenze de' magistrati, trattandosi dell'interesse del demanio, fuori di ogni norma della civile ragione, e contro giustizia a favore di quello si fa qui interpretazione della legge, ditemi chi può essere più sicuro de' suoi beni se al demanio piaccia di prenderli? Chi potrà più muovere litigio contro il medesimo? O perderà per sentenza di magistrati, o, vincendo, perderà poi per l'interpretazione che i legislatori, pria che le sentenze diventino definitive, faranno della legge. Ritengo che non si voglia all'interpretazione autentica attribuire forza retroattiva contro le sentenze definitive, altrimenti altro inaudito scempio della giustizia si commetterebbe. Ed un caso di litigio simile a quello delle fabbricerie è già in corso; il demanio ha cominciato a prendersi i beni de' capitoli parrocchiali. Se i magistrati decideranno, secondo le chiare disposizioni delle leggi, contro il demanio, vedremo di nuovo, che le sentenze loro saranno tenute in non cale, anzi derise, ed il Governo verrà a chiedere interpretazione delle leggi al Parlamento a favore del demanio? Così avremo un demanio da disgradare il fisco del basso impero, di cui l'ingordigia, la violenza, e lo scialacquo insieme furono tra le precipue cagioni, che quello impero diventasse basso, e poi andasse giù in fondo al precipizio.

Il ministro delle finanze a chiedere l'interpretazione a suo modo della legge del 7 luglio 1866 allega, che allo Stato bisognano subito 120 milioni, altrimenti

fallisce, e la Banca è pronta a prestarli a condizione che abbia in pegno i beni delle fabbricerie.

Potrei primamente rispondere che tutti quei 120 milioni tosto non bisognano, che essi, aumentando il debito dello Stato verso la Banca, renderanno sempre maggiori i danni che vengono al paese dal monopolio di quell'istituto, e saranno nuovo ostacolo alla cessazione del corso forzato della carta; ma queste ed altre risposte metto da parte; e solo dico, che per avere i 120 milioni della Banca il ministro delle finanze è in grave errore credendo che sia indispensabile dare alla medesima in pegno i beni delle fabbricerie.

Ed invero, o signori, il ministro non è venuto a proporre di prendersi non solo i beni delle fabbricerie, ma anco quelli delle parrocchie, delle confraternite, e di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico od insergente al culto sotto qualunque titolo o denominazione? Tutto per il ministro era necessario, inclinabilmente necessario, affinchè si ottenessero i 120 milioni della Banca, e lo Stato non fallisse.

Ma la Giunta ha opinato che tutto quello non era necessario, che non bisognavano, affinchè la Banca desse i 120 milioni, nè i beni delle parrocchie, nè quelli delle confraternite nè quelli di qualsiasi altro ente morale, ma bastavano solamente quelli delle fabbricerie. Ed il ministro delle finanze se n'è tosto pienamente persuaso, vi ha consentito, ed altrimenti sarebbe stato fermo nella sua proposta. Nè dubito che, se la Giunta avesse parimente così divisato per i beni delle fabbricerie, parimente la Banca presterebbe i 120 milioni; e, se l'Italia dovesse fallire, per la mancanza di quelli non fallirebbe, ed il ministro delle finanze ne sarebbe anco pienamente persuaso; quello che la Giunta non ha fatto, è dovere del Parlamento il farlo.

Signori, non può essere che lo Stato fallisca, se non prende i beni delle fabbricerie. Se mai sia vero che lo Stato ha bisogno di un nuovo prestito dalla Banca, la Banca, e senza avere alcun pegno, ha interesse di farlo Imperocchè una delle due: o lo Stato non è in caso di fallimento, ed allora la Banca perchè non avrà più credito allo Stato come ha avuto finora? Perchè non vorrà fare nuovi guadagni con nuovo prestito? O lo Stato in caso di fallimento, e fallirebbe senza il nuovo prestito, ed allora la Banca, allora sì, non potrà non prestare questi 120 milioni allo Stato, poichè il fallimento dello Stato trascina seco il fallimento della Banca.

Si suole dire comunemente che lo Stato è infeudato alla Banca, quello è il vassallo e questa il signore. Distinguo, finchè lo Stato paga, e la Banca fa grandi guadagni che ha fatti, indubitatamente la cosa è così; ma il giorno in cui lo Stato fallisse, cambierebbero le parti, la Banca diventerebbe vassalla, e lo Stato il Signore, e di quelli che si narrano essere stati crudelissimi tiranni; poichè come la Banca si farà allora pagare dallo Stato? Gli muoverà guerra? I

Banca non ha soldati, i soldati li ha lo Stato. No, signori, lo Stato non ha di bisogno di commettere quest'altro atto d'iniquissima spogliazione, come non aveva bisogno di commettere quelli che già ha commesso. E ad esso niuno vantaggio ne è derivato, i beni presi si sono scialacquati, pochi si sono arricchiti a danno dei proprietari spogliati e dell'universale, lo Stato è diventato più misero: giusta pena per chi si vuole arricchire colla roba altrui.

No, lo Stato non ne ha di bisogno, e se ne avesse, non dovrebbe mai farlo, poichè gli Stati hanno tutti un bisogno superiore ad ogni altro, il bisogno di osservare la giustizia, ed altrimenti con certezza precipitano.

Il vero è, che non pare la grand'opera della spogliazione della Chiesa cattolica sia compita, se, dopo essersi presi i beni degli ordini religiosi e dell'asse ecclesiastico, non si prendano ancora questi delle fabbricerie; e questa volta, prendendosi questi, non tarderà molto che si prenderanno quelli delle parrocchie, delle confraternite e di tutti gli altri enti, come è già la proposta del ministro la quale la Giunta, come nel principio ho avvertito, non ha affatto rigettato, ma ha giudicato opportuno di lasciare in sospenso: *quod differtur non aufertur*, la grand'opera sarà compita.

E vi pare che, dopo che tutti quei beni saranno presi e dissipati, non si getteranno le mani addosso ad altri?

Calpestate ogni principio di giustizia, avendosi nuovi bisogni di denaro, e difficilmente non se ne avranno; divisandosi nuovi prestiti dalla Banca e nuovi pegni da darle, insomma proseguendosi a governare come si è governato, quale difficoltà, quale opposizione può esservi a prendere i beni immobili dei comuni e degli istituti di beneficenza e di altri enti, che a me ora non ricorda, ma che altri, con ingegno più fecondo che non è il mio, troveranno?

Signori, il ministro delle finanze e la Giunta non si sono restati ad allegare che la legge d'interpretazione che chieggono è così necessaria per gli interessi del demanio il quale ha venduto quei beni delle fabbricerie che ingiustamente e violentemente ha presi, come per dare un pegno al nuovo prestito della Banca, ma necessaria parimente per applicare i principii consacrati dalle precedenti leggi di mettere in commercio la maggior quantità di beni immobili ammortizzati, insomma egli lo vogliono anco per il bene economico del paese. E su di ciò qualche cosa mi è d'uopo di considerare.

Si sono già buttati sul mercato una quantità di beni e ve ne sono ancora, e non pochi, degli antichi demani, degli ordini religiosi, dell'asse ecclesiastico, ed a quelli si aggiungeranno ora questi delle fabbricerie, anzi alcuni vi si sono aggiunti; la conseguenza naturale è lo svilimento del valore di tutti i medesimi: tanta offerta non risponde alla ricerca. Ed a tale danno se ne aggiunge un altro, e gravissimo, e che si converte in in-

giustizia, lo svilimento dei beni immobili dei privati. Sendo tanti beni immobili messi all'incanto dallo Stato, eppure non venduti, come più i privati potranno vendere i beni loro se non con ingenti perdite? E non pare questo un gran danno economico ed una grave ingiustizia? E non avete mai pensato come ciò è un ostacolo al movimento dei beni immobili dei privati, che è il vero utile, perchè determinato dalla natura delle cose e non da artificio governativo? Ed una volta che si mette tanta quantità di beni sul mercato, e con tanto ribasso di prezzo, non si stornano i capitali da quello impiego, che naturalmente riuscirebbe più proficuo? Per quella specie di premio i capitali sono adoperati nell'acquisto dei beni immobili che vende lo Stato, e non in quelli che vorrebbero vendere i privati, e non nelle manifatture, e non nei commerci; i capitali neppure passano in mani industri che potrebbero impiegarli produttivamente, ma vanno in mani inerti che impròduttivamente li spendono, cioè nelle casse dello Stato. E chi menomamente conosce gli elementi della sociale economia non deve riputare tutto ciò ingente danno del paese?

E chieggo, o signori, che significa codesto ordinamento d'uno Stato, il quale, prendendosi i capitali dei beni di tutti gli enti morali del paese, si costituisce debitore perpetuo dei medesimi? Imperocchè dal principio che gli enti morali non debbano possedere mai beni immobili, segue che lo Stato debba rimanere perpetuo loro debitore, eccetto che più non paghi. Ora è dannoso al paese che gli enti morali posseggano beni immobili, e non è dannoso che lo Stato resti loro perpetuo debitore? Ciò significa che lo Stato leverà sempre danari ai cittadini come balzello per restituirli ad alcuni di loro come debito, e con due perdite inevitabili, l'una della spesa delle riscossioni, e l'altra della spesa dei pagamenti, e col danno e la molestia del balzello pei contribuenti, poichè qualunque balzello è molestia e danno. Ed è questo normale e savio ordinamento di uno Stato, o piuttosto irregolare e dissennato?

Uno degli errori economici e politici insieme che ha predominato il Governo italiano, ed è tornato funestissimo al paese, è che gli interessi dello Stato si sono sovente considerati come diversi dagli interessi del paese, cioè de' 25 milioni d'Italiani che sono il paese, anzi non di raro come opposti. E quando contro alcuni provvedimenti si è obbietato, che sono al paese di detrimento, non si ha avuto difficoltà di rispondere, che giovano o sono necessari allo Stato. Ma allora lo Stato non è più quel che deve essere, non è più il custode ed il promotore degli interessi e della prosperità dei 25 milioni che compongono il paese. E sapete qual è il risultato definitivo dell'opposizione tra gli interessi dello Stato e quelli del paese? Il vantaggio di pochi a danno dell'universale.

Signori, l'amministrazione delle pubbliche finanze non è una scienza, ma è un'arte, la quale, come tutte

le arti, deriva sue regole da una scienza, e questa scienza è quella che si addimanda economia politica e sociale; e quando l'arte delle finanze corre senza di essere guidata da quella scienza, diventa cieco empirismo che rovina gli Stati.

E la scienza della economia politica o sociale riguardando i voleri e le azioni umane in quanto attendono alla produzione, distribuzione e consumazione delle ricchezze, come tutte l'altre scienze concernenti i voleri e le azioni umane, deriva i suoi principii dalla scienza fondamentale e suprema, la scienza del diritto o della giustizia. Ed a dimostrare ciò evidentemente non bisognano lunghe argomentazioni, basta che si consideri, che suo primo principio è il diritto della proprietà dei beni; si tolga infatti quel diritto, e tutta la scienza dell'economia sociale è spacciata. Ondechè quegli orribili errori, o piuttosto sacrilegi, che si addimandano socialismo o comunismo, come attaccano i principii della giustizia, attaccano quelli della sociale economia, minacciano alle umane società di spegnerne la civiltà, di sfasciarle, e ricacciarle in istato selvaggio ed empio.

Signori, la verità è una, questo è il suo divino privilegio a fronte dell'errore, che è sterminatamente molteplice. La verità è una, onde quello che quanto alla giustizia è un delitto, quanto all'economia sociale è un danno; credere, che calpestando la giustizia si possa fare il bene dei popoli, è follia.

Signori, questa proposta di legge è una derogazione dello Statuto. L'articolo 29 dice: tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili.

Il Codice Albertino che vigeva quando lo Statuto fu pubblicato, spiegava quali erano allora tutte le proprietà, dicendo all'articolo 418: « I beni sono o della Corona o della Chiesa o dei comuni o dei pubblici stabilimenti, o dei privati. »

Il Codice civile attuale ha confermato quella disposizione dicendo all'articolo 425: « I beni sono o dello Stato o delle provincie o dei comuni o dei pubblici istituti od altri corpi morali o dei privati. » Ed all'articolo 433: « I beni degl'istituti civili od ecclesiastici o degli altri corpi morali appartengono ai medesimi in quanto le leggi del regno riconoscono in essi la capacità di acquistare e di possedere. »

Signori, mi dirà alcuno, quando si è trattato di altre leggi di questa specie, di beni di altri enti morali che lo Stato ha presi, voi avete anco invocato quell'articolo dello Statuto, avete sostenuto che quelle leggi erano contro lo Statuto ed il Parlamento non ha accolto le opinioni vostre.

Signori, ciò non toglie che ogni volta che si mette avanti uno stesso errore non si debba lo stesso errore confutare, principalmente potendosi aggiungere altre ragioni. Ma poi, io non voglio supporre che i legislatori e rappresentanti del popolo non debbano recedere mai dai loro errori, ma stare ostinati negli errori

medesimi. Il perseverare nell'errore è proprio del genio del male.

Ogni volta che io ho dimostrato che una legge sarebbe derogazione allo Statuto, altre risposte non si sono sapute dare, che il Parlamento italiano è sempre costituente, e quindi può derogare allo Statuto; anzi in ogni modo riformarlo. E, per prova di ciò, non si è altro allegato se non che il Parlamento inglese è anco costituente.

Signori, permettetemi che lo dica, chi pretende che, perchè il Parlamento inglese è costituente, è parimente costituente il Parlamento italiano, non ha cognizione esatta dell'origine e della natura del Parlamento inglese.

In Inghilterra vi hanno due specie di leggi, la legge comune e la legge statutaria. La legge comune si compone delle consuetudini, degli usi, dalla giurisprudenza dai tempi più antichi sino ai presenti. La legge statutaria si compone degli Statuti che fa il Parlamento.

Ora, il Parlamento inglese, il Re, la Camera dei Lordi e la Camera dei Comuni esistono per la legge comune: non vi è stato mai Statuto che abbia stabilito che il Parlamento in quel modo fosse formato. Gli Statuti che risguardano la Costituzione vennero dopo, e primari sono stimati la *Magna Carta*, ottenuta da Giovanni Senza Terra, la *Petizione dei diritti* sotto Carlo I, l'*Atto dei diritti* alla chiamata al trono di Guglielmo e di Maria, e che Chatam diceva, sono la Bibbia degl'Inglese.

Ondechè non solo il Parlamento inglese non è in virtù di Statuto, ma è esso stesso che nel corso dei secoli ha formati gli Statuti, ha composto la Costituzione; quindi, come era al principio, è sempre stato costituente; e se non fosse stato costituente, non vi sarebbe Costituzione inglese.

E molto comune è anco un altro errore sulla potestà del Parlamento inglese; si ripete e si prende alla lettera ciò che hanno detto alcuni giureconsulti, che può far tutto ciò che naturalmente è possibile; e che quindi la sua potestà è senza limiti, è onnipotente; ma si leggano altri giureconsulti e di grandissima autorità, il Coke, Holt, Hobart, i quali dicono che « un atto del Parlamento inglese contrario alla ragione, all'equità, alla legge naturale è nullo, non si deve eseguire, il popolo non è obbligato ad eseguirlo. » Ed il celebre Burke dice: che il Parlamento inglese non può far cose le quali sieno moralmente impossibili, che significa sieno immorali.

L'indole Costituente del Parlamento inglese è stata comune agli altri Parlamenti, avvegnachè di vari nomi, i quali vennero dopo la barbarica conquista, come in Francia i Campi di marzo e di maggio, in Italia le Diete di Pavia, in Germania le Diete dell'impero, le Cortes in Spagna, la Costituzione di Sicilia sino al 1812, la Costituzione di Svezia fino a poco tempo addietro, che si è fatta la riforma.

Ma che ha ciò di comune con il Parlamento italiano? Il Parlamento italiano è per un fatto storico, esiste da per sè? È quello che ha fatto lo Statuto? Niente affatto. Carlo Alberto diede lo Statuto al Piemonte, che è ora Statuto del regno d'Italia; il Parlamento italiano quindi sta in virtù dello Statuto e deve conservare lo Statuto: ed infatti giura l'osservanza del medesimo. Come dunque si vuole pretendere che sia costituente, come costituente è l'inglese? È affatto diverso e per l'origine e la natura. Anzi dirò ha origine e natura opposte.

Le costituzioni dei popoli moderni, in cui si è voluto stabilire potersi fare delle riforme, hanno determinato espressamente dei modi speciali con cui si dovessero operare. Così la Costituzione degli Stati Uniti d'America, la Costituzione di Francia del 1848, le Costituzioni, quantunque dissennatissime, del 1791, 1793 e 1795 di Francia medesima, la Costituzione federale del 1848 di Svizzera, le varie Costituzioni de' suoi Cantoni, la Costituzione belga. In nessuna di quelle Costituzioni, nè in altre che io mi sappia, è sancito che il Parlamento è costituente, ossia che possa riformare alcuna disposizione della Costituzione, nel modo stesso con cui decreta le leggi. Questa pretesione non è mai venuta in mente ad altri che a' componenti il Parlamento italiano. Il nostro Statuto è copiato, a gran pezza, dalla Costituzione del 1830 di Francia, dove appunto non era preveduto il caso di riformare alcuna sua disposizione, e cotale mancanza naturalmente veniva da essere quella una modificazione della Carta del 1814, e certamente il datore, quando l'ottrìò, non voleva dare alla Assemblea dei pari, ed a quella dei deputati la facoltà di mutarla.

Ma, si dirà, dunque non si potrà mai riformare alcuna disposizione dello Statuto italiano? Dovrà esso rimanere sempre immobile?

No, signori, si potrà riformare, ma fa d'uopo vedere quale dovrà esserne il modo.

Non verrò qui ora certamente a proporvi una legge sul modo di riformare lo Statuto; non sarebbe il luogo, ma due cose come necessarie dirò: l'una che il modo ordinario come si faranno le leggi non può essere quello di fare le riforme; l'altra che il modo deve derivare dalla natura stessa della forma del nostro politico reggimento, che, come sta scritto nello Statuto, è monarchia rappresentativa. E quel modo è che il Parlamento, il Re, il Senato e la Camera dei rappresentanti debbono prima stabilire quale disposizione dello Statuto sia da riformare; quindi sono da farsi le nuove elezioni, ed hanno da sapere gli elettori che i deputati che eleggono, non hanno la facoltà solamente, come nel corso ordinario delle cose, di decretare delle leggi, le quali siano armonizzanti e non opposte allo Statuto, ma anco quella di riformare qualche parte dello Statuto medesimo.

Signori, chi sostiene il contrario di quelle proposizioni mie che io asserisco necessarie pei principii stessi

del nostro politico reggimento, sapete contro chi va? Va contro la democrazia; imperocchè il Re è parte del potere legislativo da per sè, i senatori, una volta eletti dal Re, fanno parte del potere legislativo anco da per sè, ma i deputati ne fanno parte come rappresentanti del popolo, il quale tutto non è in condizione da per sè da farne parte; epperò ove i deputati eletti per decretare leggi e non altro, si diano a riformare lo Statuto senza che lo sappia il popolo che li elegge, essi eccedono la loro potestà e si costituiscono in ispecie di oligarchia.

Oltre a quelle norme da me indicate, altre ed accomodate si possono divisare; ma io, ripeto, non sono qui a proporvi una legge sulla materia, sarebbe fuori di luogo, ma solo a mostrarvi che voi non avete potestà di modificare lo Statuto, come avete quella di deliberare le leggi.

Ma, signori, a che mi faccio tanto a dimostrare quel vero? Io ho per me un'autorità che voi ministri e voi della destra non potrete ricusare, l'autorità di voi stessi. Non è guari, alcuno ha proposto la derogazione a qualche disposizione dello Statuto; e che cosa si è risposto dai ministri e dalla destra? Questo appunto, perchè è derogazione allo Statuto, non si può neanche discutere. Come or dunque voi ministri proponete la derogazione d'una disposizione dello Statuto, e come voi della destra l'approverete? Che vi sono nello Statuto distinzioni tra alcune disposizioni e tra altre, e che alcune si possono ed altre no derogare? Voi dunque cadete in aperta contraddizione.

Sovente in questa discussione ho inteso fare appello alla logica, ma è forse logica nuova che da un principio si deriva ora una conseguenza ed ora un'altra in opposizione tra di loro ad arbitrio proprio? O non può il Parlamento, nel modo con cui decreta le leggi, riformare alcuna disposizione dello Statuto, o può riformarle tutte, questa è la logica.

E di più andate ancora in altra contraddizione. Quando alcuno ha accennato a Costituente, avete protestato contro, che quella era proposizione che significava disordine, anzi sconvolgimento del politico reggimento, e peggio ancora. Or come poi volete che il Parlamento sia sempre costituente? Come volete che esista sempre a volontà della maggioranza una Assemblea che sia Costituente? Che se in un tempo vi sarà maggioranza che non si potrà mai a Costituente, la maggioranza colle elezioni con grande facilità muta e quando ne venisse alcuna, che volesse erigersi a Costituente, che cosa voi, che dite il Parlamento essere sempre Costituente, potreste opporre?

Signori, quando non si hanno principii certi, quando si mutano secondo meglio piaccia, in balia del caso si getta il paese.

Smettete di essere sempre in contraddizione; state fermi ai principii, perchè così solo si può ben governare e provvedere al pubblico bene.

Signori, lo Statuto dichiarando inviolabili tutte le proprietà, non stabilisce punto qualche arbitraria legge, o introduce qualche novità di diritto; esso non fa che affermare un principio fondamentale della natura degli uomini e delle loro società; la proprietà dei beni sacra ed inviolabile è per diritto naturale, ossia divino. Ondechè si può dire che quella disposizione dello Statuto è superflua, anzi che no; imperocchè ciò che è per diritto naturale o divino non può venir meno a cagione che una legge positiva d'uno Stato non lo sancisca, lo sancisca o no, non volontà di re, non di popoli, non di assemblee può violarlo.

Ritengo che in questa Assemblea non sia alcuno che voglia mettere in dubbio che gl'individui umani, e le loro famiglie esistano per diritto naturale, o divino anteriori ed indipendenti dallo Stato, e che per conseguenza hanno anco per diritto naturale o divino la proprietà de' loro beni anteriore ed indipendente dallo Stato, essendo essa indispensabile alla vita loro. Or se così è per gl'individui umani e le loro famiglie, altrimenti non può essere per l'associazioni o enti morali, come si addimandano. Imperocchè gli uomini essendo per natura cosicostituiti, che certi fini non possono conseguire affatto, od in modo imperfetto, operando isolatamente, si associano tra di loro, cioè operano insieme per conseguire quelli, che significa stabiliscono enti morali, i quali non potendo sussistere senza proprietà di beni, questa loro proprietà, come quella degl'individui e delle famiglie, è per diritto naturale o divino anteriore ed indipendente dallo Stato. Guardando le cose nell'intrinseco, e non in certe fallaci apparenze, scartando formole vuote di senso, ed accolte senza esame, la differenza tra gl'individui umani, e la famiglia, che si compone di pochi di loro, e gli enti morali, la differenza reale non è che in questo solo, nel numero minore o maggiore di coloro, che intendono ed operano ad un fine. E siccome il numero non è che forza, così da esso non può derivare che un diritto sia o non sia, eccetto che ogni concetto di giustizia e di morale non si voglia spente.

Ed a dimostrare più ampiamente la bisogna giova che io legga alcune parole che pronunziai quando, sotto le specioso nome di liquidazione dell'asse ecclesiastico, una gran raccolta di beni altrui fece lo Stato. Ritenendo, come ora ho anche fatto, che si conveniva da tutti che la proprietà dei beni degli individui umani e delle famiglie era di diritto naturale o divino, così io diceva: « Ebbene, o signori, invece di una famiglia, sono due, tre, parecchie famiglie che possono convivere insieme sopra un dato spazio di terreno. Elleno coltivano la terra, ne raccolgono i frutti, cacciano alcuni animali, ne pascono degli altri; hanno dei bisogni comuni, mettono insieme alcuni dei loro beni in comune, vedono che vi sono alcuni orfani figli di poveri, e stabiliscono loro un ricovero, un ente morale; vedono che vi sono degli ammalati poveri e stabili-

scono loro un ospedale, altro ente morale; adorano egualmente Dio, e fondano una chiesa, vi istituiscono dei sacerdoti, vi assegnano un podere per il mantenimento della fabbrica, dei sacerdoti, del culto, stabiliscono altro ente morale. Fin qui non si parla di Stato, lo Stato importa una sovrana podestà comune sopra tutti gli associati ad oggetto di difendere gli associati e dagli interni malfattori e dagli esterni nemici. Finora però, se malfattori non ci sono, se nemici esterni non ci sono, lo Stato certamente non esiste.

« Dobbiamo dunque distinguere la società naturale dalla società politica o Stato; la società naturale nasce coll'uomo, nasce colla famiglia e colle varie famiglie fra di loro conviventi con cento attinenze; la società politica, lo Stato, viene dopo, viene per quei bisogni della interna tranquillità e della difesa.

« Come è dunque che lo Stato ha creati quegli enti morali? Quegli enti morali esistono avanti ed indipendentemente dallo Stato.

« Signori, non è possibile che lo Stato crei enti morali: e sapete perchè? Perchè lo Stato non crea la natura umana, non può d'un briciolo mutarla.

« Dunque la stessa ragione naturale, per cui esistono tutti gli altri enti morali, onde provvedere ad isvariati bisogni dell'uomo, esiste anche l'ente morale Stato per provvedere a quel supremo bisogno che è la difesa interna ed esterna; in guisa che, se mai gli enti morali tutti non fossero per diritto di natura, io chieggo: lo Stato in virtù di qual diritto sussisterebbe?

« Voi dite che lo Stato è quello che crea gli enti morali colle sue leggi positive; ed io vi chieggo: con qual legge positiva di Stato si è allora creato l'ente morale Stato? Che c'è qualche legge positiva di Stato che preesiste allo Stato? Dunque da questo dilemma non si esce; io sfido tutti i giureconsulti a rispondere: o tutti gli enti morali sono per diritto di natura, ed allora lo è anco per diritto di natura lo Stato, ed esso è legittimo; o tutti gli enti morali non sono per diritto di natura, ed allora neanche lo Stato è per diritto di natura, ed allora lo Stato è illegittimo, è la più grande delle usurpazioni, perchè appunto esercita il suo potere coercitivo di forza materiale sopra tutti gli individui e sopra tutti gli enti morali che sono in esso Stato. Torno a dire: da questo dilemma non si esce, io sfido tutti i giureconsulti a confutarlo. »

Ed un'altra volta io sfido tutti i giureconsulti a confutarlo; e se non lo facciano, confessano che io ho sostenuto e sostengo la verità, e che le leggi passate, con cui si sono spogliati, e la presente, con cui si vuole spogliare gli enti morali dei loro beni, ingiustissime sono.

Nè lascerò, o signori, a conferma di queste sentenze mie, di rammentare, come in vari casi ho fatto, documenti irrefragabili della storia e non dei tempi antichi, affine di non muovere questioni sul valore di quelle remote civiltà, ma dei tempi moderni e presenti.



Da parecchi secoli e nel nostro, quando dieci, quando venti famiglie, quando più continuamente lasciano l'Europa e vanno in terre deserte e lontane d'altre parti del mondo. Elleno recano qualche piccola proprietà di masserie ed arnesi; come giungono, occupano e coltivano le terre, fabbricano case, innalzano una chiesa: gli uomini non vivono senza adorare Dio. Quella è gente che convive in naturale umana società avente a capo ciascuna famiglia il padre; non hanno portato seco re, presidente, ministri, generali, giudici; non costituiscono uno Stato quando da Europa partirono, e non ne hanno costituito come sono nella nuova patria giunti; ed a quale pro creare imperanti armati di materiale forza su di loro? Ed in quella naturale umana società, e senza lo Stato, non hanno eglino la pienezza dei diritti? Non hanno diritto di donare beni immobili perpetui alla chiesa, assicurarne perpetua l'esistenza, istituire una fabbrica, fondarvi quell'ente morale? E, secondo i bisogni e lo spirito di carità, non hanno diritto d'istituire spedali, orfanotrofi, scuole e simili, assicurar loro esistenza perpetua con beni immobili e perpetui, fondare quegli enti morali? A fare ciò debbono attendere che avessero un re, un presidente, ministri, generali, giudici; e costoro sono che conferiranno loro quei diritti? Come finiscono di essere serie certe parole chiamate dottrine e pronunziate da uomini chiamati positivi statisti, quando le cose con qualche attenzione si esaminano.

Ma sorgono tra loro malfattori, ma tribù selvagge li assaltano, sono necessari gl'imperanti, è necessario lo Stato. Ora, se lo Stato già costituito si facesse a distruggere quegli enti morali, o anco lasciandoli, a prendersi i loro beni, e dicesse essere suo diritto il farlo, da sua concessione essere nati quegli enti morali, ed essere possessori di quei beni, distruggerli e spogliarli, essere portato di nuova civiltà; sorpresa ed indegnata quella società non risponderrebbe lo Stato è mentitore, usurpatore, barbaro?

Qui forse con convocio si dirà: ma qui non si tratta di distruggere le fabbricerie, e neanche di privarle dei loro beni, ma di convertirli in altri, in rendita sullo Stato.

Primamente rispondo: che a menare buona quella proposizione fa d'uopo mutare da capo a fondo il concetto che finora sul diritto di proprietà di beni si ha avuto presso tutti i popoli civili, cioè che i beni non solo non si possono prendere, ma nè comprare pagandone il prezzo, neanche barattare o convertire, come ora si dice, senza il consenso del proprietario.

E c'è alcuno, o signori, che ove lo Stato gli togliesse la casa, o un podere, assegnandogli una rendita su di sè medesimo, non protesterebbe chiamando quell'atto violazione della sua proprietà? E dove è allora la sicurezza della proprietà, ove la sua prestanza, ove i negozi che per quella si possono praticare, ove

i benefizi che a tutto il consorzio civile derivano da quella sicurezza?

Signori, vi fu antica, e celebre conversione. Dionigi in Siracusa veggendo, che il Giove olimpico aveva un manto pesantissimo d'oro, pensò di operarne la conversione prendendolo, ed imponendogliene invece uno di lana, e disse farlo per lo bene del nume, perchè con il manto d'oro sentiva freddo in inverno e caldo in estate, e con quello di lana ed inverno ed estate meglio se la passerebbe. La Grecia non chiamò quell'atto conversione, ma gli diede altro nome. (*Ilarità*)

Vediamo ora che cosa sia la conversione che è proposta al Parlamento.

Le fabbricerie si compongono di beni stabili, e sicuri sotto la protezione delle leggi, e durano da lunghi anni, anzi da secoli. Lo stato che vuole prenderli e convertirli in rendita sopra di sè, è pieno di debiti, e li prende per potere con facilità contrarre altri debiti, temendo altrimenti di fallire, e le sue rendite che assegna in cambio sono così poco salde, ed accreditate che valgono quando il 40, quando il 50, e quando il 60 meno per cento.

Lo Stato abolendo gli ordini religiosi, ha preso i loro beni; abolendo alcuni altri enti morali ecclesiastici, altri conservandone, ha preso i beni di tutti. Che cosa ha fatto di tutti tali beni, quale pro ne ha ricavato per migliorare le proprie condizioni finanziarie? Ha più debiti di prima. E come paga le pensioni a' poveri religiosi, e come gli assegni a' vescovi, capitoli o altri enti non soppressi? Signori, fa d'uopo che ve lo dica io? E non è noto a tutti, chi potrà mai negarlo, quanti poveri frati sotto mille cavilli e tergiversazioni sono stati privati della misera pensione, unico loro mezzo di sussistenza? E che ingiustamente si è loro negata la pensione, ce n'ha prova indubbia, perchè avendo ricorso a' magistrati hanno ottenuto favorevole sentenza, ed altri nelle stesse condizioni con l'esempio di que' giudizi chiedendo la pensione, loro ostinatamente si nega, e si risponde: litigate! Ed i vescovi, i capitoli, ed altri enti morali ecclesiastici per la massima parte sono stati senza avere cosa alcuna sebbene subito spogliati di tutti i loro beni, e non è che poco fa che si è cominciato a dare loro qualche danaro da conteggiare. E quante ingiuste pretensioni non mette avanti il demanio per assottigliare gli assegni, che per la legge stessa della liquidazione, e per tasse sotto vari nomi e forme sono abbastanza miseri? Ed a' giusti richiami che si fanno, come si risponde? Litigate.

Che cosa adunque di meglio, o signori, si debbono attendere le fabbricerie? Anzi di peggio. Frati, vescovi, sacerdoti spinti dagli imperiosi bisogni della vita ricorrono, insistono, gridano, non si stancano, non sempre non si possono ascoltare. Ma trattandosi delle fabbricerie, cioè della conservazione di chiese e di



altri edifici, lo Stato se ne curerà assai meno; e per quanto gli amministratori di quelle saranno zelanti, alla fine si scoraggieranno, e le chiese e gli altri edifici andranno in rovina.

Signori, quando alcuno ha anco accennato menomamente a riduzione della rendita pubblica, altri, e specialmente i ministri, sono sorti a protestare altamente contro. Ne sono stato sorpreso, ed invero chieggo: l'imposta dell'8 per cento che già si paga, ed in appresso del 12, secondo la proposta ministeriale già approvata in questa legge, non è riduzione di rendita?

Ma non è che lo Stato sinora ha pagato 92 invece di cento, e non pagherà in appresso 88 invece di cento? Non è questa riduzione di rendita, cioè diminuzione di pagamento del debito intero che già si pagava, e si dovrebbe pagare? Finchè non si chiama riduzione, ma imposta, non è riduzione? Basta mutare le parole per mutare le cose? Il bianco non sarà più bianco perchè si chiama nero, ed il nero non sarà più nero perchè si chiama bianco? Enrico VIII un pesantissimo balzello chiamò benevolenza, ma gl'Inglese lo sentirono sempre con una grave malevolenza. Nè si opponga la distinzione d'imposta speciale sulla rendita dello Stato, e generale su tutte le rendite, onde quella ne viene pure colpita, sono queste cose da curiali, non da statisti elevati. Con quella massima innalzandosi l'imposta dal 12 al 20, al 30, ai 50, non sarà mai ridotta la rendita? Le fabbricerie adunque, tra gli altri benefizi della conversione de' loro beni, avranno questo che la rendita loro assegnata sarà tosto pagata col 12 meno per cento.

Signori, io credo probabile che l'imposta sulla rendita si aumenti ancora, ma credo più probabile ancora che alcuni creditori sieno pagati, ed altri finalmente no. Il debito pubblico è di due specie, parte pagabile al latore del titolo, e parte pagabile ad individui o enti morali nominativamente, e per questo stesso avviene, che ove non si paghino i primi, non solo tutto il paese ne sente l'effetto, e specialmente coloro che hanno banche, negozi, manifatture e simili; ma ancora altri che sono di forestieri paesi, generali e grandissime sono le perturbazioni ed il danno, e si grida forte: lo Stato è fallito. Ma, ove non si paghino i secondi, il danno immediato è di essi soli specialmente, di rimando anco di altri, ma sempre in un numero determinato e certo, essi, come ogni altro creditore, alzeranno le voci, anco, ricorreranno ai magistrati, otterranno sentenze favorevoli, con tutto ciò non saranno i loro crediti pagati, andranno in rovina, ma pure lo Stato non si dirà che è fallito, e così in parte fallisce, ma non si chiamerà fallito. E così, o signori, avverrà che saranno pagati coloro che erano creditori per loro volontà piena, perchè hanno voluto fare ed hanno fatto ingenti lucri che già non si chiamano nè frodi, nè usure, queste pa-

role non sono più in uso, in grazia di civiltà, a danno dell'universale, seguiranno ad arricchirsi, e gli altri, gli orfani, gl'infermi, i poveri, gl'istituti di beneficenza, tutti gli enti morali ecclesiastici e le fabbricerie, se la sventura di questa legge deve anco soffrire il paese, non saranno pagati.

E se tra quelli distinzione si farà, se si pagheranno alcuni ed altri no, certamente non si pagheranno gli enti morali ecclesiastici e le fabbricerie.

Signori, per la legge abolitrice degli ordini religiosi, e per quella con cui si è spogliato il clero della massima parte de' suoi beni, e per questa con cui si prendono i beni delle fabbricerie, i più insigni monumenti della pietà e del genio dei nostri padri, ammirazione e desiderio degli stranieri, gran decoro e gloria d'Italia, andranno in rovina. Sì, saranno distrutti il duomo di Milano, San Marco, San Petronio, la cattedrale di Napoli, la metropolitana di Palermo, la Matrice di Monreale, Santa Maria del Fiore, il campanile di Giotto, il Battistero colle porte di Ghiberti, Santa Croce, ove giacciono le ossa di tanti grandi d'Italia. Se lì dal suo sepolcro sorgesse Michelangelo, con terribile voce griderebbe: barbari, barbari, che fate!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Griffini Luigi ha facoltà di parlare.

**GRIFFINI LUIGI.** L'onorevole D'Ondes-Reggio facendo sventolare anche in oggi quella bandiera che con tanto coraggio tiene alta nella Camera dei deputati del regno italiano, si è prefisso di addimostrare essere ingiustissima, essere anti-costituzionale la legge sulle fabbricerie che noi siamo chiamati a discutere ed a votare; dirò meglio, si è prefisso di combattere quella piccolissima parte della legge in discussione che è contraria al partito da lui così degnamente rappresentato, mentre questa legge porta una sola disposizione la quale non è favorevole agli enti morali ecclesiastici, quella cioè per cui si conferma la disposizione già data da leggi anteriori, di doversi sottoporre alla conversione in rendita dello Stato i beni immobili delle fabbricerie, essendo tutti gli altri articoli della legge inedesima favorevoli alla Chiesa.

È invero, o signori, assai curioso ciò che ci presenta la decisa opposizione dell'onorevole D'Ondes-Reggio. Il ministro per le finanze ha creduto di proporre la conversione in rendita dello Stato di tutti gli stabili dei benefizi parrocchiali, ma avendo trovato opposizione nella Commissione dei Quattordici, esso accomodavasi a ritirare quel suo progetto.

L'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico disponeva apertamente che anche i beni mobili ed immobili amministrati dalle fabbricerie, siccome facenti parte dell'asse ecclesiastico, avrebbero dovuto sottoporsi all'imposta straordinaria del 30 per cento; ma il Ministero ha creduto invece in questa legge di venire a proporre un privilegio

a favore delle fabbricerie, per il quale esse sole dovesero rimanere esentate dal pagamento di quella tassa, e si dovesse così avere il risultato di beneficiati con una tenuissima rendita, che debbano vederla diminuita quasi di un terzo per il pagamento della tassa straordinaria, e fabbricerie in molti luoghi ricchissime, le quali invece non debbono pagar nulla.

La Commissione finanziaria accettava siffatta proposta del Ministero, epperò ne emersero due fatti che certamente non erano preveduti dalla maggioranza della Camera e del paese, e pei quali si veniva ad avere una nuova legge di speciale favore per la Chiesa.

Ma l'onorevole D'Ondes Reggio non si è ancora acquietato. Mentre io credeva che esso dovesse sorgere per stringere alleanza col Ministero e colla Commissione affine di combattere insieme a loro una battaglia che molto facilmente potrà sorgere in questa Camera, nell'intento di far confermare l'obbligo delle fabbricerie di pagare la tassa, e di far sottoporre fors'anche i beni immobili dei benefizi parrocchiali alla conversione, invece esso si decise a sprezzare i nemici e non curarsi degli amici, e di battersi

Orazio sol contro Toscana tutta.

Io penso però, o signori, che l'onorevole D'Ondes Reggio abbia completamente torto, e che mi sia molto agevole il dimostrarlo.

Prima di tutto esso disse, non essere possibile alla Camera di votare l'articolo 1 del progetto in esame il quale contiene una legge dichiarativa del capoverso 1° dell'articolo 11 del regio decreto 7 luglio 1866, nel senso che si debbano ritenere soggetti alla conversione in rendita anche i beni immobili amministrati dalle fabbricerie, perchè non è il caso della interpretazione, non vi sono ancora tutti gli estremi che autorizzano una legge interpretativa, mentre non abbiamo avuto che una sentenza di una Corte di cassazione, la quale decise non essere convertibili in rendita i beni amministrati dalle fabbricerie. Aspettiamo, egli esclama che le altre Cassazioni decidano e che decidano in senso contrario, ed allora soltanto avremo il disaccordo presso l'autorità giudiziaria, la quale potrà poi giustificare la legge dichiarativa della Camera nel senso dell'articolo 53 dello Statuto del regno.

Contraddicendosi in appresso l'onorevole D'Ondes Reggio venne a parlare per lungo e per largo di Costituente, venne a dire che la Camera votando questa legge si farebbe superiore allo Statuto, lo conculcherebbe, adotterebbe una massima che assolutamente noi non possiamo accogliere, eccederebbe insomma i limiti del proprio potere.

Prima si trattava di una semplice legge interpretativa, e non sarebbe poi stato il caso di poterla fare, e quindi si sarebbe trattato di una legge nuova; e non solo di una legge nuova, ma di una legge sovversiva

dei cardini della società; di una legge contraria al disposto di uno dei principali articoli dello Statuto; di una legge insomma che avrebbe eccedute le facoltà dei poteri legislativi del regno.

Ci vuol poco a comprendere, o signori, che qui si tratta soltanto di una legge interpretativa, come ebbe giustamente a rimarcare l'onorevole Commissione. Così pure ci vuol poco per intendere che abbiamo esuberantemente gli estremi che si richieggono, affinché le due Camere possano essere chiamate a deliberare, e deliberino effettivamente una legge d'interpretazione. Basta per ciò, o signori, che sia nato il dubbio; basta per ciò, ed è forse anche esuberante, che la legge sia stata interpretata in due modi diversi da alcune autorità giudiziarie; e noi pur troppo, o signori, abbiamo avuto lo spettacolo di una serie di tribunali, e di non poche Corti d'appello, le quali decisero favorevolmente per lo Stato le cause promosse dalle fabbricerie, per sottrarsi alla conversione in rendita dei loro immobili; e queste sentenze furono susseguite da parecchie altre di tribunali e di alcune Corti d'appello, nonchè di una Corte di cassazione, che adottarono una opposta massima. Perciò dico che noi abbiamo esuberantemente gli estremi richiesti affinché si debba togliere il danno che deriva ai corpi morali ed alla nazione dalle contraddizioni verificatesi, e si debba assodare la giurisprudenza col mezzo della interpretazione autentica, mentre non si può conseguire questo scopo a mezzo delle decisioni dei tribunali.

Io però, o signori, opino che sia il caso di una legge interpretativa unicamente perchè abbiamo le lamentate contraddizioni; giacchè, ove ciò non fosse, riterrei la legge contenuta nel capoverso primo dell'articolo 11 del decreto 7 luglio 1866, abbastanza, ed anzi moltissimo chiara per non richiedere alcuna interpretazione. È già, o signori, un risultato, non dirò umiliante, ma spiacevole, quello di dovere addivenire ad una legge interpretativa, perchè ciò implica l'idea che sia stata fatta una legge oscura e di dubbio senso, e quindi noi non dobbiamo adattarvici se non stretti dalla necessità.

Ma la necessità, io dico, è stata creata dalle decisioni che abbiamo avuto, e non certamente dal tenore dell'articolo, non certamente dal modo con cui la legge venne redatta. Almeno questa, o signori, è la mia personale, e nel medesimo tempo profonda opinione.

Io non intendo di fare una censura all'autorità giudiziaria, io la rispetto completamente e riconosco gli obblighi che si impongono ad un deputato, che si impongono in specie al potere legislativo verso quell'altro potere rispettabilissimo dello Stato che è il giudiziario.

Io non censuro dunque le sentenze dei tribunali, ma credo diritto ed obbligo della Camera di far sentire una parola di giustificazione del proprio operato,

giacchè anche i corpi morali hanno il diritto e l'obbligo della difesa, come le persone fisiche, da qualunque attacco, sia materiale, sia morale.

Nel paese si è detto e si è ripetuto che la Camera ha fatto una legge oscura, ha parlato anfibologicamente, ha votato un articolo che fu la causa unica di gravi complicazioni, di molteplici liti, le quali hanno diminuita l'autorità del Governo, aggravando lui e le fabbricerie di enormi spese.

Io credo che la Camera non meriti questo appunto, e lo provo brevissimamente.

La Camera disse che devono ritenersi soggetti alla conversione in rendita pubblica tutti gl'immobili degli enti morali ecclesiastici conservati, fatta eccezione dei beni immobili dei benefizi parrocchiali e delle chiese ricettizie. Bastava l'esclusione dei beni immobili dei benefizi parrocchiali e delle chiese ricettizie per presentare un'antitesi atta a far conoscere che tutti gli altri beni dovevano essere sottoposti a conversione, secondo la massima *exclusio unius est inclusio alterius*.

Prego però la Camera a considerare soltanto le parole usate nella legge, « che devono essere sottoposti alla conversione in rendita i beni immobili di tutti gli enti morali ecclesiastici conservati. » Se sotto le parole « beni immobili degli enti morali ecclesiastici conservati » si devono comprendere anche i beni immobili amministrati dalle fabbricerie, ne verrà per certissima conseguenza che la Camera ha esteso anche a questi la sua disposizione, che ha parlato colla maggiore chiarezza, e non si sarebbero potute intendere le sue parole nel modo con cui da alcuni vennero intese. Tutta la questione adunque si risolve nel sapere se sotto le parole « beni immobili degli enti morali ecclesiastici conservati » si debbano intendere anche i beni immobili amministrati dalle fabbricerie.

Si vuole discutere se le fabbricerie si debbano considerare enti morali ecclesiastici o enti morali laici. Ma con ciò la questione viene completamente spostata. A nessun uomo di senno è mai saltato in capo di sostenere che le fabbricerie sieno enti morali ecclesiastici. Sono enti morali laici, perchè vengono nominate dall'autorità laica; anzi, per meglio dire, non sono che amministratrici, le quali gestiscono beni dietro incarico del Governo, nella stessa maniera che si amministravano per incarico dell'autorità ecclesiastica, allorchando questa era in possesso della facoltà di elegerle.

Ma dalla circostanza di essere le fabbricerie enti laici ne verrà forse la illogica conseguenza che debbano considerarsi enti laici anche gli immobili dalle fabbricerie amministrati? Le fabbricerie sono enti laici, ma i beni da esse amministrati sono beni ecclesiastici per la semplice ragione che sono della Chiesa.

Io farò un'unica domanda agli oppositori. Voi dite che i beni immobili amministrati dalle fabbricerie non

sono beni ecclesiastici; quindi implicitamente dite che non sono beni della Chiesa, e perciò negate che la Chiesa ne sia la proprietaria. Non sono proprietari di questi beni certamente i fabbricieri, perchè altra cosa è la facoltà di amministrare ed altra il diritto di proprietà. Se i fabbricieri non sono che semplici amministratori, e se i beni immobili in parola non sono ecclesiastici, e quindi non appartengono alla Chiesa, ditemi voi chi ne sia il proprietario, nominatemenente un altro ed io vi darò completamente ragione. Non potete nominarne che uno, la nazione, nel qual caso, o signori, a questa sarebbe stato facoltativo non solo di sottoporre quei beni alla conversione in rendita pubblica, ma di fare ben più, senza esporsi agli appunti dell'onorevole D'Ondes-Reggio o d'altri, perchè, anche incamerandoli, non avrebbe fatto che esercitare un proprio diritto. Ma non voglio sostenere che sieno della nazione, ammetto anzi che sono della Chiesa, e se sono della Chiesa appunto per questo debbono essere sottoposti alla conversione in rendita.

Noi in oggi non dobbiamo far altro se non che interpretare la legge del 1866 e dichiarare che, secondo l'intenzione della Camera d'allora, è d'uopo intendere che anche i beni delle fabbricerie debbono essere sottoposti alla conversione in discorso. Se non che io non voglio limitare alle proferite parole la dimostrazione che i beni immobili, anzi tutti i beni amministrati dalle fabbricerie, sono veramente beni ecclesiastici, perchè sono beni della Chiesa. Chi lo nega è quel partito stesso che dichiara sottoposti a scomunica coloro che acquistano i beni immobili amministrati dalle fabbricerie. Ma, se non sono beni ecclesiastici, la Chiesa non può avervi la menoma ingerenza, non può dichiarare che i compratori sono sottoposti a censura. La Chiesa però ha sempre sostenuto che sono beni ecclesiastici perfino quelli delle opere pie; essa vorrebbe avere ingerenza nella loro vendita, e dichiara che sono scomunicati anche coloro che li comprano da altri fuorchè da lei. Ciò risulta dai trattati di diritto canonico, risulta dalle decisioni prese dal Concilio tridentino. Debbono quindi tanto più ritenersi come beni ecclesiastici quelli amministrati dalle fabbricerie. Quando si fece la rivoluzione di Francia e s'incamerarono colà i beni delle fabbricerie, si sostenne che erano beni ecclesiastici, ed anzi si ricorse a quest'argomento per veder modo di salvarli. Presentemente in Italia s'vogliono sottoporre a conversione qualificandoli beni ecclesiastici; è sorta l'opportunità di sostenere che non sono, ed il partito cui alludo si è appigliato a quest'argomento.

Ora, o signori, non farò che citarvi qualche autorità per confortare completamente il mio assunto. Il Concilio tridentino dichiara essersi mai sempre mantenuto l'antico sistema, secondo il quale la proprietà dei beni della parrocchia rimane in lei, e l'amministrazione ne è tenuta dalla fabbriceria. Dunque, anche

secondo le parole del Concilio di Trento, la fabbrica non fa che amministrare i beni della parrocchia, cioè della Chiesa.

Il Van Espen, autorità che sarà certamente riconosciuta più che da ogni altro dall'onorevole D'Ondes-Reggio, cosa insegna nella sua opera *Jus ecclesiasticus universalis*, parte I, titolo V, capo 3°?

« Bona fabricæ, sive ecclesiæ in usum ecclesiæ esse « fideliter expendenda ipsa nominis ethimologia evin- « cit; neque enim alia ratione dicuntur bona fabricæ, « sive ecclesiæ, nisi quod usibus ecclesiæ sunt desti- « nata. »

Dunque anche quest'autore ammette che la fabbrica non fa altro se non se amministrare i beni della Chiesa, e che i beni amministrati dalla fabbrica sono ecclesiastici.

Il Devoti, nel trattato delle istituzioni canoniche, libro II, titolo XIII, paragrafo 7 proclama:

« Hodie igitur sua sunt bona clericis, et sua item « ecclesiis, quæ utraque separatim administrantur, » per cui abbiamo i beni dei chierici, ossia i beni ecclesiastici dati in godimento ai preti, che sono amministrati da loro, come, per esempio, i benefizi, ed abbiamo i beni ecclesiastici che spettano alla Chiesa, e che non sono espressamente destinati al mantenimento i ecclesiastici, i quali vengono amministrati dalle fabbricere. Qui trovo opportuno di ricordare che, secondo il diritto canonico, vi sono beni ecclesiastici, propriamente detti, ossia in istretto senso, e che si chiamano così quelli che furono oggetto di canonica investitura, i quali cioè, come dicono i canonisti, vennero con tale mezzo spiritualizzati.

Ma non deriva da ciò che questi siano i soli beni ecclesiastici. Anzi si ritengono (notatelo bene, o signori), si ritengono beni ecclesiastici perfino quelli la cui proprietà è conservata ancora dai laici, ma che non goduti in usufrutto da ecclesiastici *propter officium*. Se questi, come non è dubbio, si debbono ritenere beni ecclesiastici, tanto più si debbono considerare tali quelli la cui proprietà non appartiene ad alcun privato, ma sibbene alla Chiesa, la quale poi esclusivamente li gode.

Il Mercanti nel diritto canonico, libro 3°, titolo IX, sezione seconda, insegna, essere beni ecclesiastici della terza specie: « I beni propri dei chierici o della Chiesa, giustati per qualunque titolo temporale, come per mezzo di compera, di casuale ritrovamento, di eredità o di donazione. »

Ecco quei beni che sono ecclesiastici senza essere spiritualizzati a mezzo della canonica investitura.

Infine nell'opera *Traité de l'administration temporelle des paroisses par monseigneur l'archevêque de Paris*, è detto: « Par le mot *fabrique* on entend deux choses: 1° les corps des administrateurs chargés de gérer les biens et les revenus d'une église succursale,

« cure, cathédrale ou chapelle vicariale; 2° les biens « et les revenus de cette église. »

Per cui si danno fabbricere parrocchiali, diocesane, applicate soltanto all'amministrazione dei beni di una chiesa succursale o di un santuario.

Lo stesso autore soggiunge:

« Assurément, il ne vient à la pensée de personne, « que les fabriciens soient propriétaires. D'un autre « côté, les biens sont l'objet et non les maîtres d'une « propriété. Quand donc on parle des immeubles et « rentes possédés par la fabrique, langage consacré « par nos lois et auquel nous nous conformerons, on « prend la partie pour le tout, les administrateurs qui « gèrent au nom de la paroisse pour la paroisse elle- « même. Dans la réalité, c'est celle-ci qui est proprié- « taire. »

Credo che non avrei potuto trovare un linguaggio più appropriato per esprimere le mie idee. È quindi fuori di contestazione che i beni amministrati dalle fabbricere sono beni ecclesiastici, e che il legislatore ha parlato chiarissimamente; e resta provato che quello che s'è voluto far passare come opinione pubblica manifestatasi contro la Camera, d'aver fatta cioè una legge oscura, quello non era se non opinione di persone che pur troppo, come di frequente accade, vogliono parlare e di ciò che conoscono e di quello che non conoscono affatto.

Dopo d'aver esposto il pensiero di parecchi autori che trattano esclusivamente di cose ecclesiastiche, chiuderò il mio dire sopra questo punto col citarvi l'autorità d'un giureconsulto universalmente stimato ed attualmente nelle mani d'ogni legale, siccome quello che, oltre d'aver esso medesimo cognizioni amplissime, ha saputo raccogliere quanto di meglio è contenuto in tutte le opere legislative: parlo cioè del Dalloz aîné. Egli alla voce *Culte*, n° 510, così si esprime: « Nous avons déjà expliqué ci-dessus ce qu'on doit entendre par églises paroissiales. Il nous suffira de « dire ici, que ces églises formant des établissements, « sont capables de posséder et d'acquérir des biens. Seu- « lement, à la différence des cures, ces biens ne sont « pas administrés par le ministre préposé au culte « Ils le sont par un corps de représentants ou adminis- « trateurs spéciaux de chaque église que l'on nomme « *fabrique*. En un mot, en traitant ici des biens des « fabriques, ce sera des biens de l'Eglise qu'elles sont « chargées d'administrer que nous traiterons: aussi ces « biens font-ils essentiellement partie des biens ecclé- « siastiques. »

Supposto poi, o signori, che potesse ancora rimanere il più lontano dubbio sul punto che il legislatore nelle parole *beni ecclesiastici* comprese anche i beni delle fabbricere, sarebbe rimosso esaminando il complesso delle disposizioni della legge 7 luglio 1866 sulla soppressione degli ordini religiosi e sull'incameramento dell'asse ecclesiastico e della legge 15 agosto 1867

sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, la quale va a completare la prima, ed anzi si può dire non esserne che la seconda parte.

Se noi con qualche pazienza consideriamo le diverse disposizioni di queste leggi, vediamo risultare da parecchi articoli che precisamente il legislatore voleva comprendere tra i beni ecclesiastici anche i beni amministrati dalle fabbricerie. Non citerò che l'articolo 31 del decreto legislativo 7 luglio 1866, con cui venne pubblicato il progetto di legge discusso antecedentemente dalla Camera.

Con quell'articolo si stabilì che tutti i corpi morali ecclesiastici dovevano fornire una quota di concorso al Fondo del culto.

Questa è la massima. Ma la quota non doveva essere eguale per tutti; anzi vi dovevano essere delle essenziali differenze. Quindi ne veniva la necessità di classificare gli enti morali ecclesiastici, e siffatta classificazione tien dietro al principio. Al numero 2 abbiamo i seminari e le fabbricerie, a carico dei quali è imposta una determinata quota. Ora, dal momento che quella medesima legge, la quale contiene il controverso articolo 11, dichiara che tutti gli enti morali ecclesiastici sono soggetti ad una quota di concorso, e poi, dopo stabilita la massima, dice: « i seminari e le fabbricerie corrisponderanno nella misura tale, » chi può in buona fede dubitare essere stata mente del legislatore di comprendere i beni delle fabbricerie fra gli ecclesiastici?

In fine rimarcherò che nella discussione della legge 7 luglio 1866 il nostro collega, onorevole Sanguinetti, presentò un emendamento col quale intendeva di fare esentare dall'onere della conversione i beni delle fabbricerie, e che quest'emendamento non venne accolto dalla Camera.

Da ciò risulta che l'onorevole Sanguinetti sapeva come questi beni dovessero essere compresi nei beni ecclesiastici, e che la Camera non fu d'avviso di dispensarli dalla conversione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Griffini, la prego di restringersi per quanto le è possibile.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**GRIFFINI LUIGI.** Allora conchiuderò immediatamente, avvertendo che gl'immobili dei quali discorsi hanno un valore di lire 67,838,286, come appare dall'allegato n° 4 della relazione della Commissione generale di sindacato sull'amministrazione dell'asse ecclesiastico, tenuto calcolo però dell'aumento del 32 per cento ottenutosi in media nelle alienazioni, e trascurando l'altro aumento di un dodicesimo sul capitale corrispondente alla rendita di manomorta, aumento questo che si consegue determinando il prezzo sul quale si apre l'asta sulla base dei criteri di cui nell'articolo 10 della legge 15 agosto 1867.

Io credo, o signori, non potersi revocare in forse che non converrebbe di togliere questa somma allo Stato, costringendolo a restituire invece quella di 19

milioni, la quale venne a quest'ora riscossa siccome importo dei beni immobili delle fabbricerie fin qui venduti.

Mi riservo poi di parlare quando verranno in discussione gli emendamenti che ho avuto l'onore di proporre.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Sarò brevissimo.

Io non tratterò la Camera sul merito delle proposte nel rapporto, cioè se i beni delle fabbricerie dovevano essere soggetti oppure no alla conversione, in quantochè mi sembra troppo evidente, e le ragioni poco fa esposte dall'onorevole Griffini hanno risposto a qualsiasi dubbio che si era mosso dall'onorevole D'Ondes-Reggio.

Prendo la parola soltanto per difendere il Ministero dalle accorte parole dell'onorevole D'Ondes, il quale ha voluto rannodare questo progetto ad alcuni altri per cercare di ottenere, per dir così, più facile l'ascolto delle sue parole, quasi dubitasse di potere altrimenti ottenere un voto favorevole.

Si è voluto dire che questo progetto è stato presentato dal Ministero, perchè vi era spinto dalle esigenze delle finanze, e, per dir così, perchè bisognava sacrificare questi beni alle esigenze della Banca, riportando formalmente alla convenzione colla Banca medesima.

Io non intendo, signori, ricorrere ad argomenti ragionamenti sul proposito, cito solamente due fatti. Questo progetto di legge è stato presentato sino dal 1868 dal mio predecessore; di più esso vi fu ripresentato perchè la Camera ne faceva formale richiesta, questo Ministero ne assumeva l'impegno in dicembre 1869, quando per la prima volta si presentava davanti a voi. Questi dati mi sembrano più che sufficienti per dimostrare come ben altra era l'idea che spingeva il Governo alla presentazione di questo progetto; era l'idea cioè di rendere veramente efficace, veramente operativa la legge del 1866, di renderla efficace ed operativa in tutta la sua estensione, e secondo era il concetto della legge medesima, cioè lo svincolamento, il ritorno alla commerciabilità di tutti i beni che si appartenevano alla Chiesa.

Si è detto inoltre: ma una legge interpretativa non possiamo farla, una legge interpretativa non è l'invasione dei diritti del potere giudiziario, e sarebbe pericoloso lo spingerci in questa via, inquantochè nulla più vi sarebbe di certo, i diritti delle parti sarebbero all'arbitrio del Parlamento, sarebbero all'arbitrio del demanio, tutte le volte che potrebbe accadere che le statuizioni del magistrato fossero in contraddizione colle pretese, coll'interesse del fisco.

In quanto alla costituzionalità di presentare una legge interpretativa, senza ricorrere alle citazioni di diritto romano, per rispondere in termini generali quanto si diceva dall'onorevole D'Ondes-Reggio, credo che basti la lettura di un articolo dello Statuto il quale convincerà la Camera che lo Statuto non

riconosce, ma ammette e determina qual è il potere che deve dare l'interpretazione autentica. È l'articolo 73; vi si legge:

« L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo. »

Dopo queste parole sarebbe inutile sfoggio di scienza che mi manca, sarebbe quasi insulto alla dottrina delle signorie loro, insistere sulla costituzionalità della legge.

Ma vi è necessità di una legge interpretativa? E qui dicevasi: certamente per venire a questo punto vi è bisogno del cozzo, dell'urto tra le opinioni dei magistrati, e dei giureconsulti; vi è bisogno che vi sia veramente dubbio; che questo dubbio metta in forse dei gravi interessi; e si aggiungeva, come giurisprudenza, che bisognava almeno che la Corte di cassazione avesse per due volte per la stessa questione e per lo stesso principio annullate due decisioni delle Corti di appello, per potersi far luogo all'interpretazione autentica.

Se mal non ricordo, questo doppio annullamento era richiesto per rendere obbligatoria l'interpretazione autentica, ma nei casi più frequenti, il giudicare se sia necessaria ed opportuna, e quale essere debba si appartiene al potere legislativo.

Ora qual è, signori, il caso attuale, per conoscere, e per determinare se veramente vi sia necessità dell'interpretazione? Egli è certo che abbiamo una questione che si è riprodotta innanzi ai tribunali; ed è stata variamente decisa: e se la Corte suprema di Firenze ha sanzionata colla sua autorità la intelligenza che la legge del 1866 non aveva compresi nella conversione i beni delle fabbricerie; vi sono all'incontro altri tribunali, e fra gli altri la Corte di appello di Torino, che hanno giudicato in senso diverso.

Ora il Governo per quasi due anni, senza che si fosse fatta opposizione, aveva ritenuto ed aveva applicato, come succede sempre, la legge secondo ciò che constata l'intenzione del legislatore; estendendo l'obbligo della conversione anche ai beni delle fabbricerie.

Soltanto nel cadere del 1867, se mal non ricordo, cominciò a nascere qualche opposizione; e principalmente l'opposizione, se non erro, venne da una città della Lombardia, facendosi opposizione alle vendite che si erano ordinate (perchè già il possesso si era preso), allegando che la conversione non doveva avere effetto per i beni delle fabbricerie, in quanto che questi non potevano essere riguardati come corpi morali ecclesiastici.

Onde è che i ministri i quali avevano applicata la legge fino a quel punto nel senso il più largo, comprendendovi cioè i beni delle fabbricerie, io credo che non meritavano il rimprovero che oggi si è fatto, di avere voluto cioè comprendere le fabbricerie nella legge, malgrado la resistenza delle parti, e malgrado i giudizi che in contrario erano pronunciati.

Dopo queste sentenze, venute quando oramai si era preso possesso di tutti i beni, credo anzi, per quanto io sappia, quasi potrei dire sono certo, che non si è proceduto ad altre vendite di beni delle fabbricerie; però non si è rinunciato al possesso, perchè, come vi dissi, ne pende tuttavia indecisa la questione innanzi ai tribunali, ed il Governo ha creduto ritenerlo per diritto.

Questi fatti sono sufficienti per dimostrare e la incertezza del diritto e i gravi interessi in sofferenza pel dubbio insorto.

Ma, o signori, lasciando da parte tutte le sottigliezze, credo che, quando vi sia bisogno della interpretazione, è nell'interesse della cosa pubblica, è dovere del legislatore di farla, prima che vi siano molti interessi impegnati, prima che vi siano molti giudicati.

Dobbiamo noi aspettare che la casa sia già consumata dal fuoco per poi venire ad estinguere l'incendio, quando non vi sia più che cenere? Ecco ciò che vi propone l'onorevole D'Ondes-Reggio, ecco ciò che io credo che Ministero e Parlamento non potrebbero accettare.

Mi sembra, signori, che queste brevi parole, senza dilungarmi di più, vi dimostrino a sufficienza come non può essere accusata la proposta d'incostituzionalità, come non può essere accusata di inopportunità.

Ma, si diceva, se il Parlamento deve fare da giudice, faccia un atto di giustizia: *expoliatus ante omnia restitendus*; non si facciano le nuove disposizioni senza che prima sia ritornato alle fabbricerie il possesso dei beni.

In quanto a ciò che è giudicato, io credo che non ci sia bisogno dell'autorità del Parlamento. Se vi fosse stato un reclamo di qualsiasi amministratore di enti ecclesiastici che avesse accennato a resistenza degli agenti demaniali alla esecuzione del giudicato, può essere sicuro l'onorevole D'Ondes che il Ministero non avrebbe mancato al suo dovere; direi meglio non avrebbe osato presentarsi al Parlamento se non avesse fatto eseguire il giudicato, perchè è dovere di ogni privato e più di ogni pubblica amministrazione di rispettare i giudicati.

In quanto però al restituire il possesso già preso non mi sembra seria l'obbiezione dell'onorevole D'Ondes, perchè è ciò che forma il soggetto della questione. E qui io prego l'onorevole D'Ondes di riflettere che di certo, quando si tratta degli effetti di una legge interpretativa rispetto alla cosa giudicata, bisogna che vi sia veramente un giudicato od una transazione come dispone la novella 19 di Giustiniano: è allora che vi sono quei diritti irrevocabilmente acquistati, che la nuova legge non può nè deve colpire, è allora il caso in cui il Governo e privato devono rispettare la interpretazione già data dal giudice, qualunque dessa sia: fino che non vi è un giudicato la legge interpretativa regola anche i giudizi pendenti, senza meritare il rimprovero di avere attentato ai diritti acquisiti.



La legge interpretativa difatti non spoglia di alcun diritto; la interpretazione non fa altro, se non che dichiarare quale era veramente nel senso della legge il diritto che avrebbe dovuto nascere al giorno della promulgazione della prima legge; in altri termini, la nuova legge non è che crei un diritto nuovo, non fa altro che stabilire il diritto vecchio ed anteriore.

L'onorevole D'Ondes conosce meglio di me per la sua dottrina e maestria in fatto di legislazione che si è ritenuto sempre che la legge interpretativa non fa altro che dichiarare il diritto già esistente: e però manca di base il suo argomento contrario.

Io non aggiungerò altro a quanto egregiamente fu detto dall'onorevole Griffini Luigi, per dimostrarvi come realmente i beni delle fabbricerie devono essere soggetti alla conversione. Se anche non si trattasse di una legge interpretativa, voi, seguendo i principii stabiliti nelle leggi 1866 e 1867, dovrete oggi ordinarla.

Quanto si è ora detto dall'onorevole D'Ondes sulla violazione dello Statuto e sui diritti degli enti morali, e simili, sono quelle stesse idee e quelle stesse parole già sviluppate altre volte da lui medesimo e respinte dal Parlamento.

Io credo che se il Parlamento avesse avuto torto allora, dovrebbe dare ora l'esempio di rimediarsi; ma io invece credo che il Parlamento fece cosa giusta, e che esercitò un suo diritto senza per nulla violare lo Statuto e senza bisogno di ricorrere ad una Costituente.

Lo Statuto garantisce la inviolabilità della proprietà, ma secondo la natura del diritto dalla legge attribuito. Il Codice civile nell'articolo 433, citato dall'onorevole D'Ondes, dichiara che i beni degli istituti civili ed ecclesiastici appartengono ai medesimi in quanto le leggi del regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di possedere; può dunque la legge determinare, se possono acquistare, e come possedere; e la legge di conversione non è che una modificazione del diritto di possedere immobili.

È inutile, o signori, il ritornare su questa questione già tante volte trattata e discussa, non solo in quest'Aula, ma anco nel Parlamento subalpino fino dal 1855, e tutte le volte, o signori, con lo stesso risultato, cioè che si appartiene al potere civile, a quel potere che garantisce i diritti degli enti morali ed i loro possessi, di poterli modificare per ragioni d'ordine pubblico. Queste sono le ragioni che io brevemente ho creduto di esprimere, al solo fine di dimostrare che i rimproveri dall'onorevole D'Ondes fatti al Ministero credo non sieno meritati.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Lazzaro.

**BORTOLUCCI.** Io sono iscritto...

**PRESIDENTE.** Ella è iscritto, ma viene dopo l'onorevole Minervini e l'onorevole Lazzaro. L'onorevole Lazzaro quando toccava a lui non era presente, e adesso parla al posto dell'onorevole Minervini, poi viene lei

**BORTOLUCCI.** Permetta: io credo che, se l'onorevole Lazzaro fosse stato presente all'appello, avrebbe avuto il suo turno ed avrebbe quindi diritto di parlare prima di me; ma siccome l'onorevole Lazzaro ha mancato all'appello, così io credo che abbia perduto la preferenza, e pregherei perciò l'onorevole presidente a mantenermi la parola.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bortolucci, le osservo che l'onorevole Lazzaro era il secondo iscritto; egli non si è trovato presente, ed è venuto subito dopo, ed allora ha chiesto di poter parlare al turno dell'onorevole Minervini.

**BORTOLUCCI.** Io comprenderei che l'onorevole Lazzaro avesse il diritto di parlare al turno dell'onorevole Minervini, se realmente l'onorevole Minervini gli avesse ceduto la parola; ma non ho inteso che l'onorevole Minervini sia stato interpellato e che abbia ceduto il suo turno.

**PRESIDENTE.** Ha ragione, interpellato non lo fu.

**LAZZARO.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lazzaro ha la parola.

**LAZZARO.** Io, che per un momento e per motivi di salute ho dovuto assentarmi poc'anzi, non intendo contrastare ciò che dice l'onorevole Bortolucci, e molto meno di oppormi a che la Camera voti la chiusura, come poc'anzi ho inteso domandarsi; desideravo non già di entrare nel merito di questa legge propriamente in una discussione generale, ma di fare alcune osservazioni intorno al modo come l'amministrazione del Fondo pel culto esercita le sue funzioni; per conseguenza, potendo trovare sede opportuna a qualche mia osservazione quando verranno in discussione gli articoli, mentre ringrazio l'onorevole presidente della cortesia fattami nell'accordarmi la parola, ripeto che non ho nulla ad opporre a che sia adottata la chiusura.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Onorevole Bortolucci, ella ha un emendamento da svolgere e potrà parlare in quella occasione.

Intanto, essendosi domandata la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**BORTOLUCCI.** Domando la parola contro la chiusura.

Io domando alla Camera che mi consenta di parlare: primieramente, perchè io sono iscritto pella discussione generale di questo progetto di legge; secondariamente, perchè dai discorsi che ho sentito non mi pare che la questione sia stata trattata sotto il suo vero aspetto, e specialmente sotto il rapporto storico della legge che oggi discutiamo.

Quindi prego la Camera a voler permettere che io esponga le mie idee sopra questo argomento.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la chiusura.

(Dopo prova e controprova la Camera decide di chiudere la discussione.)

Ora verrebbe l'emendamento ossia l'ordine del giorno



del deputato Bortolucci che racchiude la proposta sospensiva e sarebbe il seguente:

« La Camera, ritenuto che la questione se i beni immobili delle fabbricerie e di altri simili istituti, non che dei capitoli cattedrali aventi qualità ed ufficio di parroci, siano o no compresi nella conversione ordinata dalle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, si trova pendente davanti alle supreme Corti del regno, e che non si è averato il caso di una dichiarazione autentica della legge, sospende ogni deliberazione sulla proposta di legge che forma l'allegato P dei provvedimenti finanziari, e passa all'ordine del giorno. »

Chiedo alla Commissione se accetta questo ordine del giorno.

**CHIAVES, relatore.** La Commissione non l'accetta.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta Bortolucci è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

**BORTOLUCCI.** Signor presidente, io ho domandato la parola sulla discussione generale, e mi è stata negata perchè avevo un ordine del giorno da svolgere. Ora viene l'ordine del giorno...

**PRESIDENTE.** La Camera ha chiuso la discussione.

**BORTOLUCCI...** che io intendo di sviluppare, e non mi si consente. Non capisco come ciò possa stare. Ad ogni modo chino il capo, ma debbo dire che qui non c'è tutta quanta la libertà della parola.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bortolucci, io non posso interpretare le deliberazioni della Camera; ho sottoposto alla Camera il quesito se si doveva o no chiudere la discussione, ed essa ha deliberato di chiuderla: se piaccia alla Camera di non appoggiare il suo ordine del giorno, io non ne posso nulla.

Ora verrebbe la controproposta dell'onorevole Sineo.

**CHIAVES, relatore.** È l'ordine del giorno dell'onorevole Griffini?

**PRESIDENTE.** Mi pare che la sede più opportuna per porre in discussione l'ordine del giorno dell'onorevole Griffini sia l'articolo 3.

**CHIAVES, relatore.** Va bene.

**PRESIDENTE.** Se ne tratterà all'articolo 3.

La controproposta dell'onorevole Sineo è la seguente:

« Art. 1. I beni delle fabbricerie e di altre amministrazioni delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratorii, riconosciute quali enti morali ed aperti al culto, e di qualsiasi altro ente morale inseriente al culto, sotto qualsiasi titolo o denominazione, sono devoluti ai comuni ove sono situati i beni medesimi.

« Art. 2. In caso di vendita di quei beni, il prezzo dovrà essere convertito in acquisto di rendita sul debito pubblico dello Stato.

« Art. 3. È riservata al Governo la facoltà di vincolare ad ipoteca, per operazioni di credito da appro-

varsi con legge, i beni contemplati nell'articolo 1 e la rendita contemplata nell'articolo 2. »

Domando alla Commissione se accetta questa proposta.

**CHIAVES, relatore.** Non l'accetta.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Sineo ha facoltà di svolgere la sua proposta.

**SINEO.** Poche parole. (Bravo! a destra)

Il confronto della mia controproposta colla proposta del Ministero basta a dimostrarne i motivi e lo spirito. Tolgo dalle parole del Ministero l'attributo d'*immobili* ai beni, perchè non veggio motivo di distinguere. Se voi convertite i beni immobili delle fabbricerie, perchè non convertite anche i beni mobili? Volete che si conservi un'amministrazione pei soli beni mobili? L'essersi parlato solo dei beni immobili credo essere dovuto ad un errore sfuggito al Ministero che avrà voluto dire i beni in genere. Tolgo le parole: *in genere*, perchè non mi sembrano appartenere allo stile legislativo. O volete abolire queste amministrazioni delle chiese parrocchiali, o non le volete abolire. Se volete abolirle, abolitele in genere ed in specie; se non volete abolirle lasciatele anche in genere.

Parlate dei santuari ed oratorii *presentemente* riconosciuti. Ma questo s'intende; non si tratta mica dei riconosciuti nel passato, ma nel presente. Dunque anche questa parola è inutile.

Ma la sostanza del mio emendamento consiste nel determinare a chi debba appartenere la proprietà di questi beni.

È un errore, a mio avviso, quello dell'onorevole Griffini, che qui si tratti di beni ecclesiastici. Che la Chiesa abbia qualche volta preteso che questi beni avessero un carattere ecclesiastico, si capisce; ma lo Stato non ha mai ammessa questa pretesa. A chi dunque appartengono questi beni? Evidentemente essi appartengono a quelli che hanno data loro questa destinazione, appartengono agli abitanti del comune ove esistono. Io non vedo differenza tra una fabbriceria ed un ospedale.

**CHIAVES, relatore.** Chiedo di parlare.

**SINEO.** Vorreste voi fare la conversione dei beni di un ospedale, dei beni di un teatro, o di un qualche altro stabilimento locale? Questo non può venire in capo a nessuno. E perchè dunque volete voi convertire i beni delle fabbricerie? Queste sono istituzioni essenzialmente locali, e perciò credo che, volendo far cessare le amministrazioni separate, debba l'amministrazione ritornare al comune.

Ai motivi di diritto si aggiunge una considerazione politica. Le popolazioni hanno grande affetto, non alle amministrazioni, ma alla cosa. I nostri maggiori hanno fatto un fondo per la costruzione o per l'ornamento di

una chiesa; ora, come questo fondo si potrà divertire dal suo scopo, e perdersi nel mare dell'erario nazionale? Vi mettereste in urto collo spirito pubblico generale.

In questo io sono d'accordo coll'onorevole D'Ondes-Reggio. Ma come! I fondi per la fabbrica del duomo di Milano dovranno essere convertiti in fondi dello Stato?

Evidentemente i Milanesi, che hanno fatto quel grandioso tempio, e che lo vogliono conservare, vogliono che i loro capitali non siano distratti; essi appartengono alla città che ha costruito il duomo.

L'onorevole Asproni mi addita un esempio che sicuramente merita considerazione; quello cioè di Napoleone I, il quale non era poi tanto scrupoloso in queste cose, non aveva poi un rispetto eccessivo per i diritti del popolo; eppure ben lungi d'incamerare i beni della fabbrica del duomo di Milano, ne ha anzi accresciuta la dotazione, e con plauso, e sicuramente la storia gliene terrà conto.

Dichiarate quei beni comunali, come sono realmente e lasciate poi ai comuni che facciano essi quello che credono. Può darsi che in un villaggio od in una città in cui si consacrarono dei fondi alle fabbriche delle chiese, agli ornamenti di esse, prevalgano altre idee; ebbene lasciate che coloro che hanno formato questi fondi li convertiscano essi, se lo credono. Se la Camera è disposta a riconoscere che questi beni sono comunali, io non troverei niente di ripugnante ad approfittare di questa occasione per somministrare al Governo un mezzo d'accrescere il suo reddito. Egli è per questo che dopo aver proposto coll'articolo 2, che in caso di vendita di quei beni, il prezzo sia convertito in acquisto di rendita sul debito pubblico dello Stato, io proporrei poi coll'articolo 3 che « sia riservata al Governo la facoltà di vincolare ad ipoteca, per operazioni di credito da approvarsi con legge, i beni contemplati nell'articolo 1 e la rendita contemplata nell'articolo 2. »

Io credo coll'onorevole ministro di finanze che il più grande bisogno del Governo attualmente sia di acquistare credito, allargare la sfera delle operazioni che potrebbonsi fare senza troppo grandi sacrifici. Nulla impedisce che, per allargare la sfera del credito, gli si lasci la facoltà d'ipotecare anche beni che non sono nazionali. Altro è alienare, altro è ipotecare. Un amico può benissimo ipotecare i propri beni per un debito non suo a favore dell'amico; ed io i comuni li considero come amici dello Stato. Non debbe loro rincrescere di acconsentire l'ipoteca, dal momento che non avevano l'uso di questi beni. È una condizione che possiamo imporre senza ingiustizia, nell'atto in cui pronunciamo la devoluzione a loro favore. Al Governo è riservata la facoltà d'ipotecarli, s'intende quando il Parlamento ne darà l'autorizzazione per legge.

Io non dirò di più. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole ministro guardasigilli nel ritenere che questa è una legge interpretativa, ed io non posso consentire nè coll'onorevole D'Ondes-Reggio, nè coll'onorevole Bortolucci che le leggi interpretative debbono intervenire soltanto quando c'è dissenso tra i tribunali, molte meno nella condizione attuale dell'ordine giudiziario, quando l'ordine giudiziario non ha ancora acquistato quella consistenza, alla quale speriamo arriverà. Sintantochè i presidenti ed i consiglieri saranno nominati e traslocati ad arbitrio del guardasigilli, quando qualunque membro di una Corte e persino un primo presidente di Cassazione può venire balestrato da Palermo a Firenze e da Firenze a Torino, certamente non possiamo ancora dire che la magistratura abbia quella perfetta indipendenza che di cuore le auguriamo.

In nessun caso poi possiamo ammettere che l'ordine giudiziario abbia una specie di superiorità sul potere legislativo. Il potere di fare le leggi sarebbe troppo imperfetto e quasi illusorio se non le potessimo interpretare.

È una conseguenza indispensabile del potere legislativo quella di poter rivendicare la propria interpretazione, quella di poter richiamare qualunque cittadino o corpo morale alla giusta osservanza delle leggi che facciamo; senza di questo sarebbe vana l'opera nostra. Lodo dunque l'onorevole ministro per essere venuto a domandarci un'interpretazione.

Io credo che veramente colla legge precedente non abbiamo parlato delle fabbricerie; se ne avessimo parlato, o signori, sin d'allora mi sarei opposto, perchè ho sempre creduto che questi beni sono essenzialmente comunali, e che non si può senza ingiustizia, senza sconvenienza, senza qualche pericolo farne la conversione a favore dell'erario nazionale. Non si discusse, non vi è parola nella legge relativa alle fabbricerie, le quali non sono fondazioni ecclesiastiche.

Dunque noi siamo perfettamente in diritto di disporre come vogliamo, interpretando la legge precedente, interpretandola secondo il suo vero spirito e secondo giustizia.

Se la Camera venisse, il che non ispero, perchè mi pare non essere riescito a far capire bastantemente l'importanza di questa disposizione, ma se la Camera venisse ad adottare questa mia proposta, farei ancora una lieve modificazione. A queste parole: « e di qualsiasi ente morale inserviente al culto, » io intenderei che si aggiungesse: « inservienti al culto pubblico, » perchè naturalmente bisognerebbe evitare il pericolo che le fabbricerie che servissero al culto privato, fossero contemplate nella legge.

Credo che con questa lieve modificazione noi raggiungiamo lo scopo che ci proponiamo.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non potrei lasciar

passare senza alcuna osservazione le parole dette dall'onorevole Sineo in rapporto all'indipendenza della magistratura.

Io credo che la risposta a quanto disse l'onorevole Sineo sta appunto nella necessità della presentazione di questa legge.

Come avete sentito, le decisioni sono state nella massima parte in senso contrario alle pretese del demanio, o, come l'onorevole D'Ondes-Reggio diceva, quasi alle violenze che si facevano dal Governo.

Io credo che questa è la più bella risposta che si possa dare all'onorevole Sineo, perchè sia convinto come la magistratura ha creduto d'interpretare la legge secondo la sua coscienza, anche contro il Governo; e però non è giusto che sia invilita ogni giorno col far supporre che ora essa dipenda dalla piazza, ora dal Governo.

**SINEO.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SINEO.** Nessuno rispetta maggiormente di me la magistratura; ma appunto per questo io desidero che ogni giorno diventi più rispettabile e più rispettata, non solo dai cittadini, ma ancora dal Governo.

Gli esempi che ho citati non sono tanto lontani da noi, e l'onorevole guardasigilli può ricordarsene più di ogni altro. Ed io credo che, finchè l'indipendenza della magistratura non sarà assicurata con legge, a cui il Governo non possa toccare, noi non potremo dire che sia perfettamente indipendente. E tanto maggior lode, lo riconosco, è dovuta a coloro che, non ostante la precarietà nella quale sono stati posti, rispettano la propria dignità e fanno nobilmente il loro dovere di magistrato.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**CHIAVES, relatore.** La Commissione e, prima di essa, il Ministero si sono trovati nella necessità di dover regolare con legge fatti notevoli i quali rimanevano *sub iudice* presso i tribunali.

Vi erano le fabbricerie, a cui la legge del 1866 aveva fatto, a parere del Ministero e della Commissione, questa posizione: i loro beni erano convertiti, una quota di concorso era dovuta dalle fabbricerie. È vero che la legge del 15 agosto 1867 escludeva queste fabbricerie dalla soppressione, e le escludeva espressamente, ma le colpiva della tassa straordinaria del 30 per cento.

Un altro fatto bisognava fosse regolato per legge, ed un'altra posizione giuridica doveva essere stabilita, ed era quella relativa alla parrocchialità collettiva presso i capitoli, quantunque la legge del 1867 avesse molto bene chiarito che nei collegi capitolari, anche ove vi era parrocchialità, questa parrocchialità dovesse intendersi ridotta al singolo beneficio curato, pur tuttavia si era fatta questione: vi erano tribunali che avevano data, a parer nostro, un'estensione inde-

bita a questo disposto di legge, ed avevano ritenuto collettive le parrocchialità, in modo che ciascun membro del capitolo potesse e dovesse considerarsi come un parroco.

Da ciò ne veniva la gravissima conseguenza che ciascuno doveva godere della prebenda in modo che, anche cessato l'individuo, i successori avrebbero goduto della prebenda stessa, considerati i singoli canonici capitolari come altrettanti *parroci*.

Per questi due inconvenienti e per eseguire la legge del 1866 e 1867, cui ho accennato, si proponeva un progetto di legge in proposito. Quindi non è più ora il caso di fare la questione che da principio sollevava l'onorevole Sineo, dicendo: perchè vi occupate di fabbricerie? Le fabbricerie non sono beni ecclesiastici!

Potrei rispondere, anche accettando la discussione sopra questo terreno, che, presa come fu l'espressione *beni ecclesiastici* dalle leggi del 1866 e 1867, è evidente come non possa a meno che non comprendere il concetto delle fabbricerie, poichè (e fu detto espressamente dalla legge del 1867) si intendeva di contemplare tutte le istituzioni con carattere di perpetuità che, sotto qualsivoglia denominazione o titolo, fossero generalmente qualificate come fondazioni ad oggetto di culto. E per meglio, a questo proposito, specificare come la legge comprendesse le fabbricerie fra i beni ecclesiastici, o almeno fra quelle categorie di beni ecclesiastici così contemplati e definiti, venivano appunto eccettuate, a quel proposito, le fabbricerie delle soppressioni antecedenti, dalla legge che in quelle generali indicazioni le ha contemplate.

Del resto, dal momento che la legge del 1866 le aveva colpite di quota di concorso, dal momento che dovevano intendersi colpite da tassa straordinaria dalla legge del 1867, le fabbricerie non potevano e non possono a meno che essere considerate fra quei beni ecclesiastici al cui patrimonio, come manomorta, la legge vuole provvedere.

L'onorevole Sineo ha fatta una controproposta, ed ha voluto probabilmente sostenere che non si trattava di beni veramente ecclesiastici, perchè intende che questi beni, anzichè essere erogati al demanio, sieno erogati ai comuni, e comincia per dire: badate all'affetto delle popolazioni per queste istituzioni che furono restituite con oblazioni di privati, appunto per quell'affetto che ciascuno ha verso il proprio luogo nativo.

È la stessa questione questa che ora fa l'onorevole Sineo, come quella dell'intenzione del fondatore, la quale viene sempre portata innanzi contro tutti i provvedimenti che dal potere legislativo si sanciscono a questo proposito. Naturalmente l'onorevole Sineo non va fino al punto dell'onorevole D'Ondes-Reggio, a negare cioè allo Stato la facoltà di provvedere riguardo a questi corpi morali; non va fino al punto di dire che dei beni di questi corpi morali non può disporre lo

Stato, nè che intorno alla costituzione di questi corpi morali egli possa stabilire provvedimenti. Perocchè l'onorevole D'Ondes-Reggio evidentemente considererebbe lo Stato come quell'ente che dovrebbe lasciare che nel suo territorio si costituisse una categoria di enti morali, i quali avessero un'organizzazione, una gerarchia, e possedessero beni ed esercitassero un'influenza molto seria sopra interessi importantissimi delle popolazioni, eppure in nulla potesse provvedervi, e dovesse rinunciare a quella sua competenza essenziale di sovranità, la quale consiste nel dotare egli di personalità civile gli enti morali che nello Stato si trovano, e conseguentemente siccome *eo modo unumquodque solvitur quo colligatum est*, può, quando lo creda opportuno, o sopprimerli o convertirne i beni secondo quei principii che lo Stato crede meglio dover seguire.

L'onorevole Sineo certamente (ed i suoi principii d'altronde vi ripugnerebbero) non va fino a questo punto, ma egli vuol dare questi beni ai comuni; e non si dissimula che, dando questi beni ai comuni, egli in circostanze molto gravi verrebbe a disestare in parte ora l'amministrazione dello Stato non solo, ma a togliere allo Stato una risorsa importante, giacchè trattasi di beni che in gran parte già vennero appresi e di cui gran parte venne venduta.

Se la Camera vuole conoscere l'importanza di questi fatti, io le dirò, che dei beni stabili ne furono già presi dal demanio per una rendita di lire 2,529,626 33; e, siccome di beni non soggetti a conversione appartenenti alle fabbricerie ve ne ha per una rendita di lire 3,295,097, la sostanza complessiva di queste fabbricerie è di lire 5,724,723, per cui si calcola la tassa del 30 per cento, come già fu detto, a lire 1,759,417. Di beni venduti ve ne sono già per lire 18,907,000 circa, i quali sono stati posti in vendita nella somma di lire 13,759,000.

Accenno a queste circostanze, perchè forse nella ulteriore discussione vi sarà chi vorrà dedurre delle conseguenze per commisurare la rendita al prezzo dei beni.

A fronte della importanza di quest'asse, l'onorevole Sineo vede bene che il Governo sarebbe notevolmente pregiudicato, ed egli pensò di sostituire un secondo articolo con cui egli verrebbe a devolvere questi beni ai comuni:

« Art. 2. In caso di vendita di quei beni, il prezzo dovrà essere convertito in acquisto di rendita sul debito pubblico dello Stato. »

E per non privare lo Stato del beneficio della sua operazione, aggiunge questa disposizione:

« Art. 3. È riservata al Governo la facoltà di vincolare ad ipoteca, per operazioni di credito da approvarsi con legge, i beni contemplati nell'articolo 1 e la rendita contemplata nell'articolo 2. »

L'onorevole Sineo non ha potuto dissimularsi la anormalità della disposizione, e la incompatibilità di

rapporti, la quale egli verrebbe a creare tra lo Stato e i comuni, tra i creditori di quello e gli acquirenti di questi; complicazione singolarissima, la quale io non so come potrebbe mai essere disimpegnata con un sistema semplice d'amministrazione.

L'onorevole Sineo risponde a questo esprimendo un sentimento lodevole, se si vuole, ma che rare volte si trova, e che mai il legislatore non deve presumere, cioè la possibilità di sottoporre ad ipoteca i beni degli amici.

Egli dice: ma i comuni sono amici del Governo, e devono intendersela con lui e non sottrarsi a garantire le operazioni del Governo.

La Commissione non può spingersi ad ammettere questa ipotesi dell'onorevole Sineo: ecco la ragione per cui non l'accetta, ma prega la Camera a fissarsi sullo scopo principale che si ebbe nel presentare questo progetto di legge, e sulle necessità a cui si crede di dover soddisfare mercè di esso; e quindi spera che la Camera vorrà adottarlo, senza arrestarsi alle proposte dell'onorevole Sineo.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda dare la preferenza alla controproposta dell'onorevole Sineo sul progetto della Commissione.

(La Camera delibera negativamente.)

Passiamo all'articolo 1. Ne do lettura:

« Sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, numero 3036, i beni immobili delle fabbricerie di altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratorii presentemente riconosciuti quali enti morali ed aperti a culto, e di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico o inserviente al culto sotto qualsiasi titolo o denominazione. »

A questo articolo sono proposti diversi emendamenti ed aggiunte.

Anzitutto però sono iscritti per parlare su di essi gli onorevoli Lazzaro e Bortolucci.

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Come poc'anzi ho avuto l'onore di dichiarare alla Camera, io, viste le tendenze della Camera non intendo di entrare in merito, come gli oratori che mi hanno preceduto, mi limiterò solo ad alcune poche osservazioni che a proposito di questa legge intendo di fare, e ad alcune domande che voglio muovere: l'onorevole ministro guardasigilli.

In genere trovo molto utile che vi sia una legge carattere dichiarativo, poichè, non vale dissimularcelo tanto la legge 15 agosto 1867, quanto quella del luglio 1866, furono leggi fatte in fretta; leggi la cui compilazione ha dato luogo a molte questioni, dalle quali sono solo rimasti beneficiati di forti utili; avvocati dell'amministrazione demaniale e dell'amministrazione del Fondo del culto. Quindi una legge dichiarativa che tolga di mezzo le questioni, la qua-

tolga di mezzo questo alimento che si dà di continuo alla classe forense, a scapito degli investiti e dell'amministrazione, una legge dichiarativa non può non esser ritenuta giusta.

Però io credo che il Ministero debba porre seriamente la sua attenzione sopra alcuni punti degni di dilucidazione.

L'onorevole guardasigilli, che è versato in questa materia, sia per i suoi studi speciali, sia perchè è stato relatore della Commissione della legge del 1866, voglio sperare che troverà modo come rendere meno difficile la condizione degli investiti ecclesiastici, ed evitare ulteriori questioni.

Citerò alcuni fatti i quali del resto debbono essere presenti a quasi tutti gli onorevoli componenti di quest'Assemblea.

Per esempio, nell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 si stabilisce che il demanio prenda possesso dei beni degli enti morali soppressi, iscriva a favore del Fondo pel culto una rendita eguale ai redditi degli enti medesimi soppressi, accertati e sottoposti alla tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento. Nell'articolo terzo è detto che agli investiti si darà un assegnamento annuo corrispondente alla rendita esatta della loro dotazione ordinaria.

Che cosa ne avviene? Che gl'investiti, trovando il loro diritto sancito nell'articolo 3, domandano all'amministrazione del Fondo pel culto un assegno uguale alla dotazione ordinaria. Il Fondo per il culto dice: non ve lo posso dare, perchè il demanio non iscrive a mio favore, se non quello che risulta dalla rivelazione che si è fatta per la tassa di manomorta.

Queste divergenze danno luogo a questioni tra gli investiti e l'amministrazione e quelli ne rimangono non poco molestati. Signori, davanti alla Camera vi erano due maniere di fare le leggi di soppressione: l'uno era d'incamerare tutti i beni senza tener conto degli individui; l'altro, più giusto, più equo, quello che la Camera ha adottato, di convertire la manomorta, però tenuto conto delle persone degli investiti.

Come si è eseguita questa legge?

Si è eseguita, mi si permetta di dirlo, come se la Camera avesse adottato il primo metodo, cioè come se il potere legislativo avesse creduto di non tener conto della posizione di tutti coloro i quali venivano colpiti. Or bene, ciò non è nè legale nè giusto. Se la Camera ha voluto adottare un temperamento ed ha voluto financo dare ai mendicanti una pensione, io dico: perchè l'amministrazione, che è chiamata ad eseguire la legge, non fece altro che molestare tutti questi enti, le cui querimonie e le cui querele io credo che pervengano a tutti i nostri colleghi da qualunque lato della Camera seggano?

Ora non è più questione di sapere se si debbano sopprimere o no le corporazioni religiose, è questione di esecuzione di legge, è una questione di umanità e

di giustizia, nella quale non ci dovrebbero essere divergenze. Intanto l'amministrazione del Fondo pel culto si bisticcia con quella del demanio; e, mentre l'uno disputa sui diritti dell'altro e l'altro disputa sui diritti dell'uno, vi sono individui che da quattro anni languiscono nella fame, e non possono ottenere neanche una liquidazione provvisoria, dopo che il demanio ha preso possesso di questi beni.

Ora tutto ciò, o signori, non è morale, non è giusto, non è assolutamente politico, e su ciò vi richiamo sopra l'attenzione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia.

La Camera probabilmente voterà la legge attuale; ma, signori, dopo l'esperienza che abbiamo avuta del modo come si è eseguita quella del 1866 e la legge del 1867, le mie parole voglio credere non saranno ritenute inutili, ed il Governo vorrà rimediare.

Io ho citati alcuni fatti, e potrei citarne ancora moltissimi; ma io non intendo di annoiare la Camera, perchè veggo che essa ha premura; ma però qualche cosa, che mi resta ancora a dire, io non posso assolutamente tralasciare. Oltre alle diverse curiose interpretazioni che si veggono nell'esecuzione delle due leggi di soppressione, e che, giudicando dal passato, si vedrebbero anche nell'esecuzione di questa legge, ve ne sono alcune altre. Per esempio, c'è un articolo 3 della legge 1866 il quale (me ne appello a quanti hanno votato quella legge) ha voluto considerare la posizione di fatto. La Camera, nel votare quell'articolo, disse: sopprimiamo gli enti ecclesiastici, ma vogliamo rispettare la posizione di fatto degli investiti; e quindi là dove si trova un ente morale ecclesiastico che possiede *tot* di rendita, si dia un corrispettivo in rendita agli individui.

E si badi bene, non parlò di diminuzione. Tale non è stato lo spirito di questo articolo. Me ne appello a tutti quanti lo votarono. Eppure nacquero delle questioni, poichè si disse che per dotazione ordinaria è da intendersi quello che si aveva nel tempo in cui fu fondata la chiesa, ciò che è venuto dopo non entrava a far parte della dotazione ordinaria.

Eguale si decise a favore dei comuni il reddito che rimaneva disponibile alla morte degli investiti. Ebbene l'amministrazione del Fondo pel culto si ricusa di eseguire, dicendo che si darà il reddito, quando tutti gl'investiti degli enti soppressi sieno defunti.

Da tante altre divergenze, nelle quali l'amministrazione del Fondo pel culto non sempre ha ragione, ne avviene che gl'investiti anche quando non abbiano ragione, spinti forse da avvocati ai quali interessa più di fare i propri affari che dire la verità, muovono lite all'amministrazione del Fondo pel culto. Questa, vedendosi alle strette, non sempre resiste. Con alcuni che mostrano i denti viene a patti, mentre alcuni altri i quali non hanno i mezzi per mostrare i denti, debbono

subire la legge che essa loro impone. Ora, signori, tale posizione non è morale, e noi dobbiamo fare in modo che cessi.

Ma, come vi diceva poc'anzi, l'amministrazione del Fondo pel culto si bisticcia talvolta col demanio, e se alle volte ha torto, alle volte ha ragione. Per esempio, essa riceve dal demanio una rendita la quale non basta a pagare tutti gl'investiti. Allora va industriandosi, va per trovare modo di uscire d'impaccio. Ciò da che cosa dipende? Dipende dall'essere la legge oscura. Bisogna che il guardasigilli studii la questione e chiarisca la legge onde tutte le questioni cessino; e soprattutto cessino tanti disagi, ai quali si sottopongono i membri degli enti soppressi.

Un'ultima osservazione, ed avrò finito.

La Camera, nella legge 1867, ha votato, secondo me, con uno spirito eccessivamente finanziario, la tassa del 30 per 100. Essa lo fu senza graduazione; cosicchè si disse che pagherebbero il 30 per 100, tanto quelli che possedevano 100, come quelli che possedevano 50 e quelli che possedevano 30. Ora che cosa ne è avvenuto? Che quelli che possedevano 30, levatone il 30 per 100, sono rimasti con nulla. Vi sono di quelli, o signori, che rimasero in debito verso l'amministrazione del Fondo pel culto.

**MICHELINI.** Non pagano più degli altri in proporzione: il 30 per 100...

**LAZZARO.** L'onorevole Michelini m'interrompe.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lazzaro, queste cose riguardano l'articolo 3, e troveranno sede più opportuna quando si discuterà quell'articolo.

**LAZZARO.** Permetta, signor presidente, che io anticipi solamente questa osservazione. La tassa del 30 per 100, posta indistintamente su tutto il patrimonio e senza graduazione, è una tassa ingiusta. Per fare che essa sia giusta, almeno bisognava renderla in certo modo progressiva e relativa; chi ha più paghi più, chi ha meno paghi meno. Ma non si deve fare in modo che la tassa assorba quel meschino assegno che la legge ha voluto dare al beneficiato.

Conchiudo pregando il signor ministro a voler prendere in serio esame queste e le altre cose che restano a studiare e che danno luogo a continui litigi, i quali, mentre perturbano immensamente l'animo di una parte della popolazione, mentre prolungano molestie che, per essere personali, sono sempre deplorabili, nuociono moltissimo e al prestigio dell'autorità e a quello delle leggi e agli interessi stessi dell'amministrazione del Fondo pel culto; e, alla fin dei conti, come ho detto poc'anzi, non giovano se non ai causidici od a quelli almeno che non possono dirsi benemeriti del demanio e dell'amministrazione del Fondo pel culto.

Io spero perciò che l'onorevole ministro guardasigilli, nell'interesse dell'equità e della giustizia, vorrà studiare le cose da me sommariamente accennate e venire alla Camera a presentare degli articoli che ren-

dano un fatto reale lo spirito di equità da cui venne guidata la Camera allorché nel votare le due leggi di soppressione volle se ne presentasse la condizione degli individui.

**BORTOLUCCI.** Tutta la sostanza di questa legge, a parer mio, è riposta nell'articolo 1. Che cosa dispone quest'articolo? Dispone che tutti i beni immobili delle fabbricerie e di altri simili istituti, inservienti al culto, sono compresi nella conversione ordinata dall'articolo 11 della legge 7 luglio 1866.

Voi avete inteso, o signori, che l'onorevole guardasigilli ha già messo fuori di dubbio il carattere e la natura di questa legge. Egli ha detto che si tratta d'una legge interpretativa, d'una legge esplicativa o dichiarativa di altre leggi preesistenti.

In questo l'onorevole guardasigilli ha piena ragione.

Egli ha soggiunto di più che questa legge, una volta ammessa, avrebbe, per sua indole, un'efficacia retrospettiva, vale a dire essa si riporterebbe ne' suoi effetti giuridici al 7 luglio del 1866, cosicchè ogni atto intermedio ne sarebbe colpito.

Voi vedete, o signori di quale e quanta importanza ella sia codesta legge.

Pertanto due ricerche sono da farsi per conoscere se la legge meriti la nostra approvazione.

La prima ricerca è se ci troviamo veramente nel caso che il potere sovrano o legislativo possa e debba intervenire ad interpretare e dichiarare autenticamente le leggi del 1866 e 1867 a cui si riferisce il progetto. La seconda se, nell'ipotesi affermativa, quelle leggi debbano interpretarsi e dichiararsi nel modo e nel senso proposto dalla Commissione e dal Ministero.

Rispetto alla prima ricerca, quantunque io non divida l'opinione dell'onorevole Toscanelli, il quale, nel suo animoso discorso pronunciato nella discussione generale di questi provvedimenti finanziari, ebbe a dire che il potere legislativo ha tutte le facoltà di fare e disfare, meno quella di cambiare l'uomo in donna; quantunque io respinga con tutta la forza dell'animo mio la massima di coloro che guardano lo Stato come una divinità, come un ente sopra cui non esiste altro potere; pure io non nego che il potere sovrano o legislativo abbia facoltà di intervenire e di interpretare le proprie leggi. Questa è una verità elementare e direi quasi matematica, giacchè nel più, che è quello di far le leggi, è compreso il meno, che è d'interpretarle. E per chiunque abbia i primi rudimenti del diritto non può essere ignota la massima *Hujus est interpretari leges, cujus est condere*, sulla quale è appunto basata la disposizione del nostro Statuto all'articolo 73. Ma io dico che questa facoltà non è assoluta ed illimitata per modo che possa esercitarsi in qualsiasi caso e senza regole e condizioni.

Oltre i principii di ragione sociale e di giustizia naturale, la prima e forse unica regola si desume dalla divisione o distinzione dei poteri dello Stato.



Io dico cosa nota a tutti, ma pure non meno vera. Nel regime costituzionale tre sono i poteri: il legislativo, che si compone delle Camere e del Re; il potere esecutivo, esercitato da ministri responsabili, e il potere giudiziario, la cui missione è d'interpretare ed applicare le leggi nei singoli casi.

Ciascuno di questi poteri nell'orbita della sua azione deve essere libero, sovrano, indipendente.

Ogni urto, ogni conflitto tra di loro genera disordine e confusione, quella confusione che fu sì bene stigmatizzata dall'onorevole mio amico Conti nel suo splendido discorso sulle cose militari, ed alla quale alluse un altro egregio uomo, l'illustre generale La Marmora, il quale disse che la principale causa di tutti i nostri malanni è appunto la confusione dei partiti e di tutte cose.

Ora, o signori, nel fare le leggi bisogna che noi teniamo sempre presente questa suprema e capitale distinzione dei poteri.

Ma come vanno le cose nel nostro caso?

Le fabbricerie ed altri simili istituti ricorsero ai tribunali, perchè il demanio dello Stato intendeva di apprendere i loro beni immobili come compresi nella conversione ordinata dall'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, e che di più questi beni fossero soggetti alla tassa straordinaria del 30 per cento, che fu disposta dall'altra legge del 15 agosto 1867.

Il demanio ebbe in molti casi la peggio, e il Governo, prima che la giurisprudenza delle supreme Corti si formi, propone che si dichiarasse per legge che il demanio ha ragione, e torto i suoi contraddittori. Sotto il pretesto che la legge è dubbia, lo Stato s'intromette nelle querele pendenti davanti ai tribunali.

Non esiste dubbio di legge da far luogo all'intervento legislativo per un'interpretazione autentica, se non quando ci sia conflitto fra Corti supreme, o queste provochino esse stesse una dichiarazione autentica della legge.

Ogni altro intervento legislativo urta col principio della divisione dei poteri, usurpa il terreno del potere giudiziario e ne compromette l'autorità ed il prestigio. E ciò in tempo che si grida da tutte le parti che l'autorità giudiziaria deve essere mantenuta salda e indipendente, in tempo che il senso della pubblica moralità e della giustizia si trova profondamente scosso e smarrito in gran parte delle classi sociali.

Ma ditemi: quale differenza fate voi tra questo caso e quello che, pur troppo, avveniva sotto qualche principe spodestato, il quale non essendo soddisfatto delle decisioni del suo supremo tribunale, con manifesto abuso della sovranità e col dispregio della sua magistratura, ne faceva rivedere le sentenze a tribunali e consulte fuori del proprio Stato? Qual differenza trovate voi tra questo caso e quello del famoso processo del duca De La Vallette sotto Luigi XIII di Francia,

rammentato dal Montesquieu nello *Spirito delle leggi* in cui quel sovrano con esempio strano ed unico nella storia di quella grande nazione volle intervenire a dare il suo parere?

E chi è che non rammenti con ribrezzo la giurisprudenza dei rescritti imperiali all'epoca della decadenza dell'impero di Roma, ed anche recentemente sotto il Governo dei principi assoluti, in cui la stabilità dei giudicati, principale fondamento d'ogni civile consorzio, si risolveva tante volte in lettera morta?

E poichè spesso si ricorre agli esempi di estere nazioni, io mi permetto di ricordare che in Inghilterra, per quanto mi sappia, non si dà caso che il Parlamento intervenga ad interpretare la legge quando l'applicazione di questa è invocata dai cittadini davanti al potere giudiziario.

E in Francia esiste la legge del 16 settembre 1807, mercè la quale la interpretazione autentica non è ammessa se non quando dopo due giudicati della Corte suprema di cassazione, l'ultimo, a sezioni riunite, non siasi giunto a togliere il conflitto fra le Corti o tribunali inferiori, o quando la stessa Corte suprema, dopo un primo giudicato, trovi conveniente di denunciare essa medesima il dubbio di legge al potere legislativo, invocando una sovrana dichiarazione obbligatoria per tutti i cittadini.

Vengo alla seconda ricerca.

Ammesso, per ipotesi, che nel caso nostro concorran le condizioni richieste per una dichiarazione autentica della legge, io sostengo che questa non deve essere interpretata nel senso che vuole il Ministero e la Commissione.

Quali sono, di grazia, gli argomenti che la Commissione accampa nella sua relazione?

La Commissione comincia dal dire:

« Queste leggi furono interpretate dal ministro di grazia e giustizia e da quello delle finanze in questo senso, che anche il patrimonio stabile delle fabbricerie costituenti altrettante fondazioni per il servizio ecclesiastico e del culto fosse soggetto alla conversione. Così pronta e ferma era codesta interpretazione, che i beni furono in gran parte appresi e venduti. »

Io tralascio di notare che qui sarebbe stato opportuno che ci fosse presentata una statistica dei beni che furono appresi e venduti, affinchè noi potessimo vedere in quali acque navigavamo.

Ma io dico che questa interpretazione delle amministrazioni dello Stato, non solo non fu nè ferma, nè costante, nè uniforme nel senso asserto dalla Commissione, ma fu diametralmente opposta.

Non è vero infatti che il Ministero di giustizia la pensasse in quel modo. Invece con nota del 13 ottobre 1867, numero 15609, già resa pubblica colle stampe, dichiarava:

« La legge del 15 agosto 1867 conserva le fabbri-



cerie, ed in seguito di tale conservazione preserva loro il patrimonio proprio e i diritti risultanti dal disposto dell'articolo 2 del Codice civile. »

E sapete, signori, che cosa prescrive quest'articolo della legge comune? Prescrive che tutti i corpi morali legalmente riconosciuti sono considerati come persone e godono i diritti civili secondo la legge: e fra i diritti civili vi ha quello di possedere, di alienare e di fare della propria cosa tutto quello che non è contrario alla legge medesima.

Ora io domando: come si può dal guardasigilli e dalla Commissione affermare che l'interpretazione governativa è sempre stata nel senso indicato nell'attuale disegno di legge?

Ma v'ha di più. Lo stesso ministro di giustizia, quando scriveva quella nota del 13 ottobre 1867, di cui vi ho dato lettura, non faceva che riportarsi alla massima che aveva già stabilita in precedenza. Difatti vi ha una circolare del 15 giugno 1866, diramata a tutte le autorità giudiziarie del regno, in cui si ripete che le fabbricerie e simili istituti non sono corpi morali ecclesiastici, e che per la vendita ed alienazione dei loro beni non era applicabile l'articolo 434 del Codice civile, non si richiedeva cioè l'autorizzazione del Ministero centrale, sibbene la semplice osservanza delle norme e discipline state sin allora in uso nei singoli paesi.

Di più il Ministero dell'interno, interpellato dalle autorità prefettizie intorno alle norme che dovevano seguire per la vendita od alienazione dei beni di questi istituti, che cosa rispondeva?

Nella circolare diramata alle prefetture dietro parere dell'amministrazione del Fondo pel culto dichiarava che i beni colpiti dalla conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 erano quelli degli istituti in cui si verificava il carattere di ecclesiasticità, ossia la erezione in titolo canonico, tra cui certo non sono le fabbricerie, nonostante le considerazioni dell'onorevole Griffini, il quale, dominato dal pensiero di una generale conversione, è caduto, me lo permetta, in una confusione d'idee. Egli considera le fabbricerie ora come enti morali ecclesiastici ed ora come enti morali laicali; in ogni caso però vuole che i loro beni rivestano la natura di ecclesiastici. In verità non so con quanta logica possa sostenersi questa tesi.

Ma, come avete inteso dall'onorevole D'Ondes-Reggio, anche il Consiglio di Stato, quest'alto Consesso, composto delle prime notabilità, molte delle quali aventi scanno nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, a sezioni riunite, in numero di ventiquattro consiglieri, dichiarò con voto ragionato del 2 marzo 1867, cioè pochi mesi dopo la legge del 7 luglio 1866, che i beni di questi istituti si dovevano ritenere laicali, e per conseguenza esclusi dalla conversione ordinata dalla precitata legge.

A fronte di questi fatti, io domando di nuove, o signori, come si è potuto asserire dalla Commissione che l'autorità governativa fu costante nel ritenere la interpretazione che io mi pregio di combattere.

Sapete, o signori, chi fu veramente fermo e costante? Ve lo ha già detto l'onorevole D'Ondes, fu l'arbitrio inqualificabile del demanio dello Stato. Esso, non ostante tutte le proteste giudiziali e stragiudiziali, non ostante le sentenze dei tribunali e delle Corti d'appello, andò al possesso dei beni (e sopra di questo io non voglio far questione, quantunque questione potrebbe farsi a senso della legge del 1867), e non solo fece questo, ma procedette alla vendita dei beni come se per lui giustizia non ci fosse. Ed oggi con questo disegno di legge ci si domanda che diamo passaporto libero a questi arbitrii sotto pretesto che ne verrebbero dei danni alla finanza. E così la giustizia si fa servire alle esigenze del Tesoro.

Un'ultima osservazione e poi ho finito.

Ditemi quali e quante sono le fabbricerie ed altri istituti consimili, quali e quanti i comuni, le provincie o i privati che abbiano mandato petizioni al Parlamento perchè si faccia questa conversione. Voi non ne trovate una; all'incontro ne avete sotto gli occhi centinaia e centinaia che vi scongiurano a respingere questa legge. E bene a ragione, o signori, perchè, approvandola, voi venite ad apportare un ulteriore aggravio ai comuni ed ai privati cittadini, i quali, scemandosi i fondi inservienti al culto, saranno costretti di supplirvi con altre risorse.

Ma v'ha di più. Che cosa rappresentano queste istituzioni? Qual è il loro scopo? Checchè si dica dall'onorevole Griffini, esse sono fondazioni create dalla pietà dei nostri padri all'oggetto di provvedere alle suppellettili del culto pubblico e di mantenere e conservare gli edifizii e i monumenti sacri, quei monumenti, o signori, che formano una delle precipue glorie nazionali, che testimoniano il genio artistico degli Italiani, e che richiamano l'ammirazione degli stranieri che per essi accorrono da tutte parti a visitare le nostre cento città.

Signori, io vi raccomando che vogliate pensare e pensare seriamente alle conseguenze di questa legge. In quanto a me, voterò contro perchè la credo un atto di spogliazione sotto ogni rapporto esiziale al paese.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Malgrado il mio desiderio, e direi il mio dovere, di mantenere integri i diritti dell'ordine giudiziario, crederei mancare ad un dovere più sacro, e come cittadino, e come ministro, quello cioè di mantenere ogni ordine, ogni istituzione nei suoi limiti.

L'onorevole Bortolucci ha voluto ritornare sulla discussione generale, se sia o no il caso di una legge interpretativa; e negando al potere legislativo il diritto di intervenire sulla materia, ha voluto appoggiarsi

allo Statuto per sostenere che il diritto d'interpretare e di applicare la legge si appartiene esclusivamente ed è delegato al potere giudiziario.

Confesso che ho voluto rileggere attentamente lo Statuto per cercare questa delegazione e non l'ho trovata. Senza dubbio in principio generale, quando si tratta di decidere le questioni per ciascun caso portate avanti il magistrato (*Interruzione dell'onorevole Bortolucci*), è il magistrato che decide, ma non mai per fare del suo giudicato una regola di altri simili casi. Trovo però all'incontro scritto nello Statuto che, quando si tratta di interpretare qual è il senso della legge, perchè sia obbligatoria per tutti, non per soli cittadini, ma anche pel potere giudiziario, in questo caso si appartiene soltanto al potere legislativo il fare questa interpretazione.

Ecco perchè io credo che per nulla si viene a ledere l'autorità e l'azione del potere giudiziario, quando gli si lascia piena libertà di pronunziare, quando si tratta di applicare la legge al caso speciale che forma il soggetto di una lite; ma quando si tratta di dovere spiegare qual sia in astratto, ed in tesi generali il vero significato di una legge, in questo caso si appartiene al potere legislativo.

Esclusa così la sua pregiudiziale che già era stata dalla Camera respinta, vediamo se la interpretazione che vi si propone sia la più conforme allo spirito delle leggi stesse. Si tratta precisamente di vedere se i beni delle fabbricerie dovrebbero essere soggetti ovvero no alla conversione.

Vi si disse, o signori, e credo con molta ragione, che coll'articolo 11 della legge del 1866 non si parlò di soppressione; ed è opportuno su questo particolare di levare gli equivoci, perchè sono due cose distinte la soppressione di alcuni enti dalla conversione dei beni degli enti conservati, anzi l'idea di conservazione dei beni di costoro esclude l'idea della loro soppressione.

Ora, le fabbricerie furono appunto tra gli enti che si conservarono, ma ai quali si volle negare come a qualunque altro ente ecclesiastico o inservienti al culto il possesso dei beni immobili. Era questo lo scopo della legge del 1866; si aveva dichiarato formalmente, nettamente e nel progetto del Ministero ed in quello della Commissione l'idea che a tutte le amministrazioni che avevano oggetto di culto non si doveva permettere il possesso dei beni immobili.

Era questa la conseguenza di tutto ciò che si era seguito come un principio direttivo nel nostro sistema legislativo fino dal 1855, e forse direi meglio di tutto ciò che più o meno completamente si era ammesso sin dalla metà del secolo passato nei vari Stati di cui era formata l'Italia, quello cioè d'impedire che gli enti religiosi od aventi un oggetto di culto qualsiasi fossero troppo ricchi; si era voluto evitare l'inconveniente che i beni rimanessero male coltivati e non commerciabili. Completare questo sistema in tutta la esten-

sione fu il concetto della legge del 1866, e così vi si trattava anche delle fabbricerie. Perchè nacque l'equivoco? Il progetto di legge del 1866 aveva compreso le fabbricerie fra le nuove amministrazioni dei beni delle chiese, e provvedeva per la loro organizzazione, ma non ne fece un ente a parte e distinto dalla Chiesa che amministrava. Per le condizioni della Camera nel tempo in cui era la legge votata non fu discussa questa altra parte del progetto, e le cose rimasero come si trovavano.

Le fabbricerie non sono costituite con una forma imposta loro dalla volontà del potere civile che in poche provincie; nella massima parte del regno d'Italia non abbiamo fabbricerie; abbiamo beni di chiese, ma non abbiamo queste amministrazioni autonome delle quali oggi volete fare un ente separato, a cui volete dare il carattere di un ente laico, indipendentemente dall'oggetto cui sono destinati i beni. Inoltre la prova del concetto, che le fabbricerie debbono essere soggette a tutte le disposizioni della legge del 1866, si ha più netta nell'articolo 31 della stessa legge. In quest'articolo si parla degli enti che venivano colpiti con una tassa che fu chiamata quota di concorso per usi ecclesiastici, e fra questi enti sono indicate le fabbricerie. Nè regge l'obbiezione che la conversione dell'articolo 11 non si può applicare alle fabbricerie perchè non sono enti ecclesiastici; inquantochè la legge del 1866 e quella del 1867 provvedono per altri enti non ecclesiastici, come, per esempio, le cappellanie laicali, le quali cappellanie non furono mai comprese fra gli enti ecclesiastici, perchè mancavano dei caratteri che, per diritto canonico, sono necessari affinchè un ente sia riguardato come ecclesiastico; nondimeno e la legge del 1866 e quella del 1867 le soppressero, e disposero dei loro beni.

Dunque non reggeva l'argomento che quelle leggi avessero voluto colpire solamente gli enti morali ecclesiastici nel rigore del termine secondo il diritto canonico.

Io convengo che vi sono stati dei giudicati di Corti rispettabilissimi in senso contrario; ma ve ne sono altre nel senso del progetto; nè vi rechi meraviglia perchè nella interpretazione di una legge può esservi un diverso criterio sia sui principii che animano la legge, sia sul significato delle parole usatevi, e però un magistrato può giudicare in un senso ed un altro in senso contrario. Egli è perciò che quando questa discordanza è grave, e tocca molti interessi, si riconosce la necessità della interpretazione autentica, e si rimette la questione al potere legislativo, che come autore della legge può solo, meglio di ogni altro, spiegare quale era il suo senso. Ed il suo senso (io credo che nessuno di noi lo può negare) era pur quello di volere che tutti i beni appartenenti alla Chiesa fossero soggetti alla conversione.

Ma, si dice, se si fa la conversione, noi veniamo a

distrurre i monumenti e gli edifizii sacri che sono una delle più belle glorie d'Italia. Signori, la conversione non priva queste amministrazioni delle rendite; essa le conserva... (*Movimenti del deputato Bortolucci*)

Vedo che l'onorevole Bortolucci quasi ride di questa proposizione. Eppure, signori, io credo che la conversione delle rendite dei corpi morali ecclesiastici sia, quanto alla loro assicurazione, il miglior regalo che noi possiamo fare a questi enti stessi. Bisogna conoscere l'andamento di tali amministrazioni per convincersi che le medesime non assicurano più gl'interessi, non provvedono più alla conservazione dei beni, e forse una gran parte delle rendite, anzichè essere impiegata per lo scopo per cui erano donate dalla volontà dei benefattori, resta rivolta ad altri scopi che non sono per nulla corrispondenti a quanto esige il bisogno della Chiesa. Ed infatti, signori, il Governo che si accusa di spogliatore, che si accusa di barbaro e di avere voluta la distruzione di cotesti edifizii, è chiamato ad ogni momento a venire in aiuto di queste amministrazioni medesime; ed egli vi provvede, nè lascia alcuna cura perchè quegli edifizii stessi, di cui si parla, non abbiano a soffrire. E ne abbiamo la prova nei più grandi monumenti, pei quali non si trascurava di fare delle assegnazioni, e vistose, perchè siano conservati.

E rendo lode all'onorevole mio collega il ministro dell'istruzione pubblica, come pure a tutti i ministri che l'hanno preceduto, dell'impegno che hanno messo perchè questi monumenti siano conservati. Lasciamo dunque a parte tutte le declamazioni e le frasi, le quali possono fare un appello ai sentimenti od alla superstizione della massa delle popolazioni, ed esaminiamo pacatamente la legge che vi si propone, ed io spero che anche gli onorevoli oppositori si convinceranno che la conversione non priva per nulla gli enti conservati dei loro beni, ma, se non vantaggia rende certa la loro posizione.

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole Sanguinetti, ma mi pare che si potrebbe venire alla discussione degli emendamenti.

Ella, onorevole Sanguinetti, ha proposto un emendamento?

**SANGUINETTI.** Non intendo che di chiedere uno schiarimento alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI.** Questo articolo 1, in parte, è interpretativo; ora, una legge interpretativa deve principalmente essere chiara, onde non ritornino in vita quelle stesse questioni cui diede luogo la legge generale del 1866 e del 1867.

Ora, o signori, se io guardo le sentenze dei tribunali che hanno dichiarato esenti dalla conversione i beni delle fabbricerie, io vi trovo che l'Achille dei loro argomenti sta in questo: i beni delle fabbricerie, essi

dicono, non sono beni ecclesiastici, e non sono beni ecclesiastici perchè non sono eretti in titolo.

Per poter distruggere questa argomentazione, che in sè stessa ha pure una certa solidità, perchè si fonda sopra disposizioni positive del diritto canonico, per poter, dico, distruggere questa argomentazione, conviene che la legge attuale dichiari che sono considerati come beni ecclesiastici e come facenti parte del patrimonio ecclesiastico i beni delle fabbricerie o di istituzioni consimili, come sono designati in questo articolo.

Onde è che io proporrei al Ministero ed alla Commissione di aggiungere alla fine di questo articolo le parole seguenti: *fanno parte del patrimonio ecclesiastico e sono compresi*, come viene in seguito.

Io quindi domando alla Commissione ed al ministro se trovano una tale aggiunta opportuna oppure superflua.

(*Il relatore si alza per rispondere.*)

**PRESIDENTE.** Siccome vi sono altri emendamenti, la Commissione potrà poi dare il suo parere su tutti insieme.

La parola spetterebbe all'onorevole Sartoretti.

**SARTORETTI.** Avrei da chiedere uno schiarimento all'onorevole Commissione ed all'onorevole ministro.

L'articolo primo del progetto di legge accenna all'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, secondo il quale la determinazione della rendita da iscriversi deve essere fatta in base alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per le spese di amministrazione.

Ora egli è certo che noi tutti qui vogliamo che questa legge abbia un effetto uguale in tutte le provincie del regno; ma non dobbiamo dimenticare che nelle provincie venete e mantovana, le quali non facevano parte del regno quando fu promulgata la legge del 7 luglio 1866, fu, con un posteriore decreto 4 novembre stesso anno, adottato il sistema di liquidare la rendita da iscriversi a favore degli enti morali soppressi sulla base della tassa denominata equivalente d'imposta. Allora non si poteva certamente prevedere quanta differenza portasse in pratica l'applicazione di uno piuttosto che dell'altro criterio. Ma la pratica ha dimostrato che, inscrivendo una rendita corrispondente a quella che ha servito di base all'equivalente d'imposta, si viene a defraudare l'ente morale di un terzo circa di quella rendita, che invece sarebbe stata ad esso iscritta sulla base della tassa di manomorta.

Se la Commissione ed il potere esecutivo mi assicurano che non sarà tenuta questa norma nell'esecuzione della legge, e che si terrà unicamente per base il disposto dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, a cui ci richiama l'articolo 1 del progetto che è in discussione, io non ho nulla da dire; ma, se non mi viene data que-

sta securtà, allora sarei nella necessit  di proporre non un emendamento, ma un capoverso aggiuntivo, il quale sarebbe concepito in questi termini :

« Anche nelle provincie venete e mantovana l'accertamento della rendita da iscriversi sar  fatto sulle stesse basi che sono prescritte per tutte le altre provincie del regno, abbench  ivi non sia in vigore la legge sulla tassa di manomorta. »

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole Bembo. Siccome vi sono altri iscritti, mi pare che potrebbero aspettare che venisse in discussione il loro emendamento.

**SARTORETTI.** Io non ho fatto la mia proposta che in via eventuale.

**BEMBO.** Io vorrei sentire prima la risposta alla domanda fatta dall'onorevole Sartoretti, perch  essa ha molta attinenza coll'esecuzione del primo articolo.

**CHIAVES, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Mi pare che si potrebbe discutere secondo l'ordine e la precedenza degli emendamenti proposti.

Innanzitutto vorrei che l'onorevole relatore manifestasse il suo parere sopra due emendamenti.

L'uno   dell'onorevole Sanguinetti che vorrebbe che si aggiungessero all'articolo 1 le parole *fanno parte del patrimonio ecclesiastico*; l'altro degli onorevoli Griffini e Legnazzi, i quali cambierebbero le prime parole dell'articolo 1 con le seguenti: *Devono ritenersi compresi*.

Prego l'onorevole relatore a dichiarare il suo parere su questi due emendamenti.

**CHIAVES, relatore.** La Commissione   indifferente tanto all'una che all'altra proposta.

Sembra che gli onorevoli proponenti si preoccupino gran fatto di ci , che trattavasi ci  di una legge interpretativa, e pare vogliano con le loro proposte attribuire un effetto speciale a quest'articolo 1. Loro pare, ci , non so se sia questa la loro idea, ma non so immaginarvene altra, pare loro, dico, che la sanzione di questo articolo 1 abbia un effetto retroattivo e possa influire sui rapporti creati anche prima dell'approvazione di questa legge. Io sar  molto chiaro, e questa dichiarazione credo di farla a nome anche della Commissione.

L'oggetto che si tratta di regolare per legge   un oggetto continuativo, il quale pu  venire coito a qualsiasi momento, per essere regolato nel modo in cui la legge crede. Quando vi fosse, dalla promulgazione delle leggi citate ad oggi, una sentenza la quale fosse passata in giudicato, non vi sarebbe ragione perch  dovesse rimanere senza effetto; e quando la si volesse senza effetto, allora bisognerebbe dirlo esplicitamente.

I proponenti dunque non domandando se non che, invece delle parole, *sono compresi*, si dica, *devono ritenersi compresi*, oppure a queste parole vogliono far

precedere, come l'onorevole Sanguinetti, *fanno parte del patrimonio ecclesiastico*, propongono cosa la quale, secondo l'avviso della Commissione,   perfettamente inutile, poich  non v'  espressione pi  precisa, e la quale meglio determini la volont  del legislatore, e ci  che si vuole fare, quanto il dire, *sono compresi nella conversione i beni immobili delle fabbricerie*; quindi non crediamo che queste proposte possano n  aggiungere alcunch , n  meglio chiarire il concetto.

Quanto alla domanda dell'onorevole Sartoretti, egli ben vede che nell'articolo 1 si accenna soltanto all'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, e non si accenna a quell'articolo 4 della legge 15 agosto 1867 che specialmente provvedeva per le provincie venete e mantovana.

Ma, ancorch  vi fosse questa differenza di base per stabilire la rendita, ci  per queste provincie l'equivalente d'imposta, e per le altre la tassa di manomorta, non credo che, a questo punto, potrebbe la Camera pronunziarsi in proposito, giacch  non so se neppure l'amministrazione potrebbe dire che sarebbe possibile ora sopra una tassa di manomorta venire a stabilire l'assegnamento di cui si parla l  dove altra tassa per questi enti morali   stabilita. Certamente se questa possibilit  vi fosse, e data la necessit  di trattare tutti egualmente, nessuna opposizione potrebbe farsi; ma, se v'ha questa difficult , e siccome potrebb'essere pi  o meno favorevole della base della tassa di manomorta, quella dell'equivalente d'imposta, non sarebbe urgente il caso di prendere una deliberazione in proposito.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sanguinetti, ritira?

**SARTORETTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Permetta, non la posso lasciar discutere. Dica soltanto se ritira la sua proposta.

**SANGUINETTI.** Dopo le dichiarazioni fatte dal relatore, la ritiro.

**PRESIDENTE.** Onorevole Griffini, ritira la sua proposta?

**GRIFFINI L.** Non potrei ritirarla.

**PRESIDENTE.** Allora domander  se   appoggiata. Gli onorevoli Griffini e Legnazzi propongono che nell'articolo 1, alle parole *sono compresi*, si sostituiscano queste altre: *devono ritenersi compresi*.

(Non   appoggiata.)

L'onorevole Borgatti ha proposta la soppressione delle ultime parole *e di qualsiasi altro ente morale, ecc.* fino alla fine; il che vuol dire che l'articolo 1 sar  diviso in due parti: la prima comprenderebbe fino a tutte le parole *ed aperti al culto*; la seconda   quella della quale l'onorevole Borgatti domanda la soppressione e su cui gli riservo la parola.

L'onorevole Morelli Salvatore ha proposto che dopo aver detto: *sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7*

luglio 1866, n° 3036, prima di dire i beni immobili, ecc., si aggiunga: *le chiese non frequentate da pubblico numeroso, le campane (Oh! oh!), i seminari, ecc.*

Domando alla Commissione se accetta questo emendamento.

**CHIAVES, relatore.** La Commissione lo respinge.

**PRESIDENTE.** Domando dunque se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non essendovi altro emendamento, la prima parte dell'articolo 1 sarebbe la seguente :

« Sono compresi nella conversione disposta dal paragrafo secondo dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, n° 3036, i beni immobili delle fabbricerie e di altre amministrazioni in genere delle chiese parrocchiali, delle sussidiarie, dei santuari ed oratorii presentemente riconosciuti quali enti morali ed aperti al culto. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Prima di passare alle eccezioni, verremo alla seconda parte così concepita : « e di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico od inserviente al culto sotto qualsiasi titolo o denominazione. »

L'onorevole Borgatti propone la soppressione di questa parte.

La Commissione accetta?

**CHIAVES, relatore.** Udiamone le ragioni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Borgatti ha facoltà di parlare per isvolgere la sua proposta.

**BORGATTI.** Io esporrò le ragioni più brevemente che potrò.

La relazione della Commissione ha notato due inconvenienti che sono accaduti riguardo alle ultime leggi concernenti la materia dell'asse ecclesiastico; essa ha detto che queste leggi sono state eseguite in modo disordinato e vessatorio, e che sono state applicate da alcuni tribunali e da talune Corti in modo evidentemente erroneo.

Io credo che la miglior maniera per ovviare a questi due inconvenienti per l'avvenire sia di fare le leggi con maggiore accuratezza e cercare che esse siano formulate con precisione e chiarezza, perchè allora più facilmente otterremo che gli agenti del Governo nell'esecuzione non trasmodino e che anche i magistrati possano con sicura coscienza dedurre il senso della legge dalle sue stesse disposizioni, senza avere bisogno d'indovinarlo.

Ora a me pare che le ultime parole dell'articolo primo del progetto ministeriale, accettato dalla Commissione, abbiano l'inconveniente di tutte le disposizioni di questo genere, le quali, per essere troppo comprensive, non comprendono nulla o danno luogo a questioni interminabili. E tanto più mi sono convinto di ciò vedendo che, nello stesso progetto ministeriale, mentre con questa formola finale dell'articolo 1 si era creduto di estendere la conversione ai beni immobili di

tutti gli enti ecclesiastici e non ecclesiastici, purchè inservienti al culto, si è creduto necessario di aggiungere coll'articolo 5 :

« Saranno *inoltre* convertiti i beni immobili appartenenti ai benefici parrocchiali ed alle confraternite. »

È fuori di dubbio che i benefici parrocchiali appartengono alla categoria degli enti ecclesiastici, come è fuori di dubbio che le confraternite appartengono agli enti non ecclesiastici, ma inservienti al culto. Dunque io crederei che, togliendo dall'articolo primo quella formola generica che si legge in ultimo, non occorresse altro per lo scopo che noi vogliamo raggiungere.

E quale è in fatti lo scopo che noi vogliamo raggiungere con questa legge? Lo scopo che si prefisse il Ministero col suo progetto fu evidentemente quello di estendere la conversione anche ai beni immobili delle fabbricerie, delle parrocchie e delle confraternite. La Commissione ha creduto bene di limitare la conversione soltanto ai beni delle fabbricerie.

Ora io dico: quando all'articolo 1 noi disponiamo che siano sottoposti alla conversione i beni delle fabbricerie, è senz'altro raggiunto lo scopo, e serbiamo intatti i principii e le disposizioni delle due leggi precedenti per ciò che riguarda le parrocchie e le confraternite. Ma la Commissione, se non vado errato, ha qui commessa una svista, perchè essa ha proposto di sopprimere l'articolo 5, senza accorgersi che, tolto questo articolo, le parrocchie e le confraternite, che essa intende di eccettuare, resterebbero sempre colpite dalla disposizione generale contenuta nelle ultime parole dell'articolo 1.

E questa svista può essere scusata dalla fretta e dalla pressione sotto la quale la Commissione si è trovata, sia per la ristrettezza del tempo sia pel concetto predominante del pareggio. Allo stesso motivo io amo di attribuire qualche espressione che contro l'intendimento certo della Commissione, potrebbe, tal quale è scritta nella relazione, apparire poco conveniente a riguardo della magistratura.

Ed infatti, accennandosi nella relazione alle questioni insorte sulla convertibilità dei beni immobili delle fabbricerie e alla discrepanza dei giudicati dei tribunali e delle Corti, si viene a questa conclusione. Quale interpretazione risponde meglio ai concetti del Parlamento nelle leggi del 1866 e 1867? Niun dubbio, per coloro che ne seguirono le discussioni, che il Parlamento ebbe in mira di comprendere le fabbricerie fra gli enti ecclesiastici, dei quali si decretava la conversione dei beni immobili in rendita pubblica.

Me lo perdoni la Commissione, ma questo ragionamento pecca di quel vizio che in logica si chiama risolvere la questione colla questione.

La questione portata davanti ai tribunali non consisteva tanto nel sapere se i beni immobili delle fabbricerie fossero colpiti dalla legge di conversione, in quanto esse fossero comprese fra gli enti ecclesiastici,

quanto se le fabbricerie stesse appartenessero veramente alla categoria degli enti ecclesiastici.

La legge del 1866 aveva molto opportunamente cercato di stabilire una regola sicura d'interpretazione intorno alla convertibilità dei beni immobili, adottando un criterio che, fino dalle prime leggi francesi sulla soppressione degli enti ecclesiastici, venne costantemente seguito e dalla Ructa romana e da tutti i tribunali italiani, cioè la distinzione tra l'ente ecclesiastico e l'ente non ecclesiastico; in altri termini, tra l'ente eretto o non eretto in titolo ecclesiastico. E non crediate, o signori (e voi l'insegnereste a me), che questa distinzione sia una sottigliezza scolastica o forense; è una distinzione che ha un fondamento filosofico e giuridico che importa molto apprezzare, se noi vogliamo procedere nella risoluzione di queste quistioni con norma sicura e in modo logico e conforme ai principii di una giurisprudenza costantemente ed universalmente ammessa; se vogliamo tener distinta la proprietà laicale dalla ecclesiastica.

I tribunali, dal cadere del secolo scorso e durante il periodo della prima occupazione francese, ritennero sempre che bisognava guardare se l'ente era stato eretto in titolo ecclesiastico, perchè per l'erezione in titolo ecclesiastico, intervenendo l'autorità ecclesiastica ed un solenne decreto della medesima, s'intendeva per ciò solo avvenuto il passaggio del dominio della dotazione dell'ente nella Chiesa.

Dunque, a mio avviso (perchè non intendo di pronunciare una censura verso quei tribunali che sono venuti in un'opinione diversa), io credo che abbiano avuto ragione quei tribunali e quelle Corti che hanno con questo criterio interpretato l'articolo 11 della legge del 1866, il quale, al paragrafo secondo, sancisce recisamente che i beni immobili degli enti morali *ecclesiastici* sono assoggettati a conversione. E siccome per questa formula restavano compresi nella conversione i beni delle parrocchie e delle chiese ricettizie, così nella stessa disposizione sono espressamente eccettuate le parrocchie e le chiese ricettizie. Dunque *quod voluit expressit*, soggiungono i contraddittori: se la legge avesse voluto eccettuare anche le fabbricerie, lo avrebbe dichiarato in quell'articolo, poichè ne era quella la sede. Ma è facile di rispondere che non le eccettuò, perchè le fabbricerie, non essendo enti ecclesiastici, non avevano bisogno di apposita ed espressa eccezione, come le parrocchie e le chiese ricettizie, che sono enti morali *ecclesiastici*. Non si eccettua dalla regola ciò che nella regola non è compreso.

E questo, me lo consenta l'onorevole mio amico Chiaves, è persino confermato dall'articolo 1 della legge del 1867, da lui invocato onde dimostrare che in quella disposizione le fabbricerie sono qualificate come enti ecclesiastici. Tutto il contrario! L'articolo della suddetta legge enumera successivamente gli enti

ecclesiastici che vengono colpiti di soppressione, poichè, come ha notato opportunamente l'onorevole guardasigilli, la soppressione degli enti non va confusa colla conversione dei beni appartenenti agli enti esistenti. Or bene, al numero sesto dell'articolo 1 della legge del 1867 sono indicate le istituzioni che, quantunque non erette in titolo ecclesiastico, pur tuttavia restano sopresse, e, fra queste istituzioni *non erette in titolo ecclesiastico*, sono eccettuate le fabbricerie. Ecco i termini precisi del citato numero 6 dell'articolo 1 della suddetta legge:

« Le istituzioni che non hanno carattere di perpetuità o sotto qualsivoglia denominazione o titolo sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, *quand'anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie od opere destinate alla conservazione dei monumenti ed edifizii sacri che si conservano al culto.* » Chi può adunque dubitare che anche per la legge del 1867 le fabbricerie fossero considerate, come lo furono da una costante giurisprudenza, istituzioni *per oggetto di culto*, ma *non erette in titolo ecclesiastico*?

Che se, ciò non ostante, alcuni tribunali e alcune Corti vennero ad una interpretazione diversa, io non verrò meno al rispetto dovuto ai giudicati loro. Ma credo che per lo meno si debba fare altrettanto pei giudicati che vennero pronunciati nel senso, che io personalmente credo rigorosamente conforme al testo e allo spirito dell'articolo undecimo, paragrafo secondo, della legge del 7 luglio 1866.

E guardiamo bene, o signori, di non istabilire in questa circostanza un pericoloso precedente: non ci dimentichiamo che abbiamo ancora quattro Corti di cassazione, e che possiamo trovarci spesso nel caso in cui ora ci troviamo.

Quando il potere legislativo crede di dover intervenire per dichiarare la legge, si tenga lontano da ogni espressione che possa inchiudere una censura pei tribunali, censura la quale, lo noti bene la Camera, si ritorcerebbe facilmente contro di noi, perchè, nonostante gli impegni che prendemmo e così solennemente nel 1865, nonostante che in quella circostanza riconoscessimo tutti che la nostra opera di unificazione legislativa aveva bisogno, per il suo compimento, del Codice penale e dell'unificazione della suprema magistratura, e nessuno osò dubitarne, e tutti anzi fecero voti perchè ciò si avverasse prestamente, noi restiamo tuttavia coll'opera incompiuta, e chi sa per quanto tempo vi resteremo ancora; locchè produrrà gravissimi inconvenienti e renderà la unificazione legislativa un nome vano. Con quattro Corti di cassazione noi avremo, specialmente nelle materie finanziarie, tutti gli inconvenienti della unificazione legislativa senza i vantaggi, e dovremo troppo frequentemente far intervenire il potere legislativo in un campo che dovrebbe,



meno qualche rarissimo caso, essere sempre riservato alla esclusiva e indipendente competenza del potere giudiziario.

Tornando all'articolo 1 di questo progetto, come ho detto, una volta che si sopprime quell'ultima parte che l'onorevole presidente ha saviamente separato dall'altra, a me pare che sia raggiunto lo scopo che il Ministero e la Commissione si erano prefisso.

Questo scopo, come già significai, è quello di assoggettare a conversione anche i beni delle fabbricerie, e ciò si ottiene.

Io sono lieto che la Camera non abbia accettato alcuni degli emendamenti che erano stati proposti sopra questo stesso articolo. Teniamoci lontani da ogni definizione, e guardiamo di non enunciare principii diversi da quelli ammessi dalle leggi precedenti. Fu sopperito al bisogno disponendo che le fabbricerie sono colpite dalla conversione. Volendo far di più si potrebbe sconvolgere il retto senso della regola stabilita con tanta precisione nel paragrafo secondo dell'articolo undecimo della legge del 1866. Pensiamo, o signori, che già una deviazione da cotesta regola è la contraddittoria disposizione colla quale ora veniamo eccettuando dalla conversione i beni delle confraternite, assoggettandovi quelli delle fabbricerie.

Le fabbricerie sono istituzioni che corrispondono meglio che le confraternite allo spirito dei tempi; sono istituzioni che si conformano di più ai principii di diritto pubblico da noi adottato, inquantochè offrono al laicato un mezzo per partecipare all'amministrazione dei beni destinati al culto; sono istituzioni che si confondono e s'immedesimano nelle parrocchie che noi vogliamo eccettuate dalla conversione.

Invece le confraternite partecipano veramente della natura degli enti ecclesiastici. Dirò anzi che partecipano di quelle associazioni religiose che noi colle leggi precedenti abbiamo colpite inesorabilmente, senza eccezione alcuna. Nella relazione della Commissione si asserisce che in alcune parti d'Italia queste associazioni, conosciute sotto il nome di confraternite, sono legate ad interessi locali, ed assumono quasi il carattere d'opere pie. Sta bene; ma quante di queste benefiche istituzioni locali non sacrificammo noi in passato per la mania di unificazione, e specialmente colle due leggi del 1866 e 1867 sull'asse ecclesiastico! Non fummo noi inesorabili verso istituzioni, che erano legate ad interessi locali e la cui esistenza si conciliava ancora colla civiltà attuale? D'altronde, per quelle confraternite che posseggono beni destinati ad opere di beneficenza non provveggono forse le leggi precedenti? Perchè usare due pesi e due misure? Che significato ha questa inaspettata predilezione per le confraternite, mentre si colpiscono le fabbricerie?

In ogni modo questa è una semplice osservazione, che abbandono interamente alla responsabilità del Ministero e della Camera.

Concludo colla speranza che la Camera vorrà almeno fare buona accoglienza all'emendamento che ho avuto l'onore di sottoporle.

**CHIAVES, relatore.** Prima di tutto debbo giustificarmi dall'imputazione che credo l'onorevole Borgatti abbia voluto rivolgere a me, d'aver parlato meno riverentemente di sentenze di tribunali.

Mi sono permesso d'esternare l'avviso della Commissione riguardo a quelle sentenze di tribunali che hanno creduto di vedere le fabbricerie fra gli enti non soggetti a conversione. La Commissione ha creduto che questi tribunali non avessero interpretato la legge in quel modo più esatto nel quale fu interpretata da altri tribunali, che, bene apprezzati i termini della legge del 1866 e della legge del 1867, credettero essere le fabbricerie comprese fra gli enti soggetti a conversione.

Non è mio costume, nè credo sia quello degli onorevoli membri della Commissione, quello di fare buon mercato della riverenza dovuta ai tribunali. Soprattutto desidero grandemente che il potere legislativo non intervenga mai nelle competenze esclusive del potere giudiziario. So tutto il prestigio che deve circondare la magistratura, ma credo sia lecito, tanto più quando siamo in circostanze in cui si manifesta la necessità di fare delle leggi perchè veramente i tribunali non andavano d'accordo riguardo a una data materia, portata la questione su questo terreno, il pronunciare il proprio giudizio intorno alle sentenze ed agli avvisi manifestati dai tribunali; e specialmente quando questi avvisi importa confutare per sostenere la proposta che si tratta di tradurre in legge.

Detto questo, la Commissione non ha difficoltà di accettare la soppressione delle parole ultime dell'articolo indicate dall'onorevole Borgatti, massime quando vede fra gli emendamenti presentata un'aggiunta all'articolo primo, la quale viene a soddisfare in gran parte a ciò cui con quelle si accennerebbe.

Non parlo della questione che l'onorevole Borgatti ha sollevata riguardo alle confraternite, cioè che sarebbe meglio convertir queste confraternite, invece delle fabbricerie.

Su questo punto or ora la Camera ha votato che le fabbricerie siano effettivamente comprese nella conversione disposta dall'articolo 11 della legge 7 luglio 1866, e non è il caso di tornarvi sopra per scambiare ora le fabbricerie colle confraternite.

**PRESIDENTE.** Allora la Commissione aderisce alla soppressione di quest'ultima parte dell'articolo?

**CHIAVES, relatore.** Sì.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro aderisce?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Il Ministero aveva proposto le ultime frasi dello articolo per evitare le rinascenti difficoltà che si sono incentrate nell'applicazione dell'articolo 11; imperocchè, quando la legge si limita a dati enti indicati, succede sempre che si trovino dei mezzi per escluderne l'applicazione. Ma



per le osservazioni fatte, che per motivo di questa aggiunta verrebbero ad essere colpiti degli enti che la Commissione esclude, e che per provvedere anche agli altri enti che si vogliono colpire ciò si può ottenere coll'emendamento dell'onorevole Pècile, in considerazione di questo, il Ministero accetta la soppressione proposta.

**PRESIDENTE.** S'intende adunque che l'articolo 1 finisce colle parole *enti morali ed aperti al culto*.

**FERRACCIÙ.** Chiedo di parlare per uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** Parli.

**FERRACCIÙ.** Vi sono delle fabbricerie che di fabbricerie veramente, nel senso canonico della parola, non hanno che il nome, ma in sostanza sono istituti di carattere comunale, sono istituti che, principalmente destinati al restauro e alla conservazione di qualche monumento d'arte, eretto a pubbliche spese, o con pie largizioni, furono sempre amministrati e diretti dal comune per mezzo di speciali delegati scelti nel seno del Consiglio senza concorso ed ingerenza dell'autorità ecclesiastica.

Ora io vorrei sapere dall'onorevole ministro se questi istituti, opere, o fabbricerie, che si voglia chiamarli, si debbano intendere compresi nelle disposizioni di questa legge.

Vero è che i medesimi hanno certi oneri annessi per servizio del culto, ma siffatti oneri sono così ristretti e circoscritti che diventano del tutto secondari e non alterano punto l'indole primigenia dell'ente che vi è soggetto. Si sa bene che la natura di un istituto è determinata dalla sua principale destinazione. Desidero pertanto che il signor ministro mi dia in proposito una spiegazione che valga a togliere di mezzo qualunque equivoco.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'ultima parola che dava luogo all'osservazione dell'onorevole Ferracciù è stata soppressa dietro la mozione dell'onorevole Borgatti. Per conseguenza, per questa parte, vien meno la sua osservazione.

**FERRACCIÙ.** C'è l'altra.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Se si tratta di opere, o amministrazioni di beni di Chiesa, ancorchè siano nominate dai Consigli comunali, come credo che avvenga in Sardegna...

**FERRACCIÙ.** Non parlo della Sardegna: in generale.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA...** ed in altri paesi, saranno questi beni sempre soggetti alla conversione. Se poi si tratta di beni che non sono appartenenti alla Chiesa, io credo che allora questi non sono affatto compresi, perchè quando i beni non sono patrimonio della Chiesa, in questo caso, la disposizione non è applicabile.

**FERRACCIÙ.** I beni che furono specialmente destinati alla conservazione di qualche opera monumentale eetta a spese del comune o di particolari oblatori...

**PRESIDENTE.** Onorevole Ferracciù, io ho ancora quattro emendamenti. La discussione va in lungo.

**FERRACCIÙ...** e che furono in ogni tempo amministrati dallo stesso comune senza nessunissima ingerenza dell'autorità ecclesiastica, non può dirsi che abbiano appartenuto ad alcun beneficio od istituto della Chiesa, nè quindi fatto parte del suo patrimonio.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Quando si presenterà questo caso speciale, si potrà venire a presentare una eccezione, ma fare un'eccezione adesso io non lo posso comprendere...

**FERRACCIÙ.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ma perdoni...

**FERRACCIÙ.** Non chieggo che una dichiarazione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ma cosa vuole che dichiarare? La legge mi pare troppo precisa, nel senso che, qualunque sieno gli amministratori dei beni delle chiese, sieno soggetti a conversione.

**FERRACCIÙ.** Ma, perdoni, onorevole signor ministro, se si dovesse venire ad una distinzione tra fabbricerie e fabbricerie, io direi che le fabbricerie d'indole ecclesiastica dovrebbero essere comprese, e non dovrebbero esserlo quelle di natura puramente laicale. Mi pare che su ciò non possa cader dubbio. Bisognerebbe disconoscere un fatto storico, quale è quello della divisione dei beni dopo lo scioglimento della vita comune dei chierici, per non ammettere che la parola fabbriceria, nel suo naturale significato, accenni incontestabilmente ad una istituzione d'origine ecclesiastica.

La dichiarazione quindi che io desidero non è di puro nome, ma di sostanza. Si tratta di sapere se facciamo parte del patrimonio della Chiesa i beni che furono sempre posseduti ed amministrati da un comune con esclusione d'ogni elemento ecclesiastico.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Se mi parla di caratterizzare le fabbricerie in ragione dei membri che le compongono, comprendo la distinzione che vi potrebbe essere, ma in quanto ai beni non vi è distinzione, perchè, siano i membri laici od ecclesiastici, quando si tratta di beni che appartengono a quelle chiese qui indicate, debbono essere soggetti alla conversione. Se poi mi parla di altre fabbricerie che non conosco, non saprei come rispondere, perchè sono enti a me ignoti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ferracciù, se fa una proposta...

**FERRACCIÙ.** La faccio.

**PRESIDENTE.** Me la mandi. Ho ancora da comunicare alla Camera cinque emendamenti, cioè aggiunte su questo articolo.

La proposta dell'onorevole Ferracciù sarebbe questa:

« Art. 1. Non sono compresi nelle disposizioni della presente legge gli istituti che fossero riconosciuti di carattere comunale, quantunque soggetti a certi oneri per servizio del culto.

« Art. 2. S'intenderanno avere carattere comunale quegli istituti i quali, precipuamente destinati al restauro e conservazione di qualche monumento d'arte eretto a pubbliche spese o con pie largizioni, furono sempre amministrati e diretti dal comune per mezzo di speciali delegati da esso prescelti senza concorso ed ingerenza dell'autorità ecclesiastica.

« Art. 3. I beni appartenenti ai medesimi istituti saranno, per cura del comune da cui dipendono, alienati e convertiti in rendita pubblica nel termine di quattro anni. »

Ora però innanzitutto debbo leggere l'aggiunta dell'onorevole Pecile all'articolo 1:

« Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 e dell'articolo 1 (qui c'è un errore, devesi dire 18) della legge 15 agosto 1867 per gli effetti rispettivamente della conversione dei beni immobili della soppressione degli enti, della tassa del 30 per cento, devono intendersi applicabili anche ai corpi morali, capitoli cattedrali ed a tutti gli altri enti collettivi che abbiano cura d'anime non solo abituale, ma anche attuale, da chiunque, *in nome di chiunque* ed in qualunque modo esercitata o coadiuvata, salvo sempre una sola prebenda curata, se esiste, separata dalla massa, ovvero una quota curata di massa da separarsi per costituire la congrua di un solo parroco. »

D'ONDES-REGGIO V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non le posso dare la parola.

D'ONDES-REGGIO V. Perché?

PRESIDENTE. Perché, se la Commissione respinge un emendamento, è permesso ad un solo oratore di parlare.

D'ONDES-REGGIO V. Se dunque la Commissione non respinge quest'emendamento, domando la parola.

CHIAVES, *relatore*. La Commissione non respinge questa proposta dell'onorevole Pecile; sarà il caso di mutare qualche parola che sembra sovrabbondante, ma non la respinge, anzi vede che questa proposta potrebbe formare un'alinea dell'articolo 1.

PRESIDENTE. La Commissione la modifica?

CHIAVES, *relatore*. No, l'accetta in massima.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Pecile.

PECILE. Tutte le aggiunte e modificazioni che ho proposte a questo progetto di legge, sono strettamente intente a restringerlo, a limitarlo entro i termini di una semplice legge d'interpretazione.

Questa non deve assolutamente essere una legge che contenga delle novità, deve essere a rigore una legge d'interpretazione.

Se noi dovessimo fare una legge nuova, bisognerebbe che prendessimo in mano la legge del 1866 dal punto nel quale l'abbiamo lasciata, e che continuassimo il lavoro fino alla riduzione delle diocesi; bisognerebbe inoltre che rimediassimo a quegli inconvenienti che sono manifestati nell'applicazione, tanto della

legge del 7 luglio 1866, come in quella del 15 agosto 1867.

Evidentemente non è questo il momento nel quale il Parlamento voglia occuparsi di ciò.

La legge che siamo chiamati a discutere forma parte dei provvedimenti finanziari.

La Commissione generale di sindacato dell'asse ecclesiastico dice chiaramente ciò che si vuole da noi...

PRESIDENTE. Onorevole Pecile, la pregherei di restringere il suo dire.

PECILE. A tacere delle cause minori, che non involgono questioni elevate di principio, dice la Commissione, se avvenisse di rimanere soccombente avanti al tribunale nelle cause che sono tuttora pendenti circa l'interpretazione di alcuni articoli capitali delle ripetute leggi, le conseguenze sarebbero tali che diverrebbe atto di temerità il misurarle. Ma se le cause che si riferiscono alla convertibilità dei beni delle fabbricerie stanno in prima linea, ve ne sono però delle altre di non minore importanza. A togliere incertezze e litigi, ad evitare il pericolo di restituire beni venduti a prezzi molto più elevati della stima, dice la Commissione di sindacato, saviamente adoperava il Governo quando chiedeva al Parlamento che volesse, con quella suprema autorità che gli appartiene, interpretare in questa parte le disposizioni di leggi di conversione.

Nel mentre io considererei affatto inopportuno l'occuparsi d'altro in questo momento fuorchè di quei punti capitali delle ripetute leggi che vennero usufrutati e contorti a danno del patrimonio dello Stato nell'interpretazione delle leggi, credetti opportuno di proporre che si rimediassero ad un altro pericolo, ad un altro punto capitale, oltre a quello delle fabbricerie, forse, e senza forse, altrettanto importante, ed è quella della *parrocchialità collettiva*. Ed invero l'articolo del progetto di legge che abbiamo sott'occhio, al secondo capoverso, tende a raggiungere questo scopo indirettamente. La cosa però è tanto grave che non sembrò preferibile un'aggiunta all'articolo 1 che toglie ogni possibilità di questione. (*Conversazioni*)

Io ricordo come nella tornata del 17 luglio 1865, si studiò lungamente fra l'onorevole Ferrar *relatore* della Commissione e l'onorevole Abbignani una formula per evitare che le chiese collegiate e ricettizie potessero un giorno venire innanzi ai tribunali e chiedere più d'una quota curata o congrua parrocchiale per ciascuno.

Ad onta di tutti gli sforzi di quegli onorevoli signori, l'intento non fu completamente raggiunto; anzi gravi sono i pericoli che minacciano il patrimonio dello Stato, perchè un gran numero di collegiate e chiese ricettizie mossero lite allo Stato per essere esonerate dalla soppressione, col pretesto della *parrocchialità collettiva*.

Per dare un'idea dell'importanza di questo argomento, riporterò alcuni brevissimi dati. La rendita complessiva degli enti morali collegiati, dei quali il demanio aveva preso possesso a tutto marzo 1869 per effetto di soppressioni e conversioni, consiste in beni stabili 5,911,000 lire, in canoni e livelli 2,240,000 lire, in capitali, mutui consolidati ed altre rendite 585,000 lire: totale rendita annua, appartenente a queste collegiate, capitoli e chiese ricettizie, 8,736,000 lire.

Bene inteso che in questi sono compresi anche i capitoli cattedrali. I capitoli cattedrali intendono di salvare tutto il loro patrimonio dalla conversione e dalla tassa a nome della parrocchialità collettiva, intendendo che sia considerato *parroco* il capitolo, e beneficio parrocchiale il patrimonio del capitolo. Quindi tutto il patrimonio di questo capitolo verrebbe in questo modo ad essere esente dalla conversione e dalla tassa. Signori, badate a questa cifra, chè è molto importante! Vi sono nientemeno che 321 cause pendenti tra il demanio e le chiese collegiate e ricettizie e 92 sono i capitoli che muovono lite, e tutti sotto il pretesto di parrocchialità, le prime cercando di evitare la soppressione, i secondi studiando di sottrarsi dalla conversione e dalla tassa del 30 per cento; ma tutti si fondano sul medesimo titolo, cioè pretendono che tutto il capitolo, tutta la collegiata, tutta la chiesa sia un parroco e che il loro patrimonio sia quindi intangibile.

Le liti pendevano favorevoli per il demanio fino ad un certo punto, ma da poco tempo le stelle mutarono, e di recente avvenne una sentenza contraria di Cassazione, che potrebbe portare una recrudescenza su tutta la linea. Il demanio perdette una di queste cause in prima istanza, in Appello e recentemente alla Corte di cassazione di Palermo. Per conseguenza per la Sicilia in certa guisa sarebbe un affare perduto. Ora ammettiamo una sentenza simile della Cassazione di Napoli...  
(*Conversazioni particolari*)

**PRESIDENTE.** La prego di restringersi, onorevole Pecile.

**PECILE.** Ho finito. Si tratta di 80 a 100 milioni di sostanza; credo che valga la pena di fermarvisi un momento. Non si esagera niente a dire che se lo Stato perdesse tutte queste cause, dai quattro ai cinque milioni di rendita andrebbero assolutamente perduti per l'asse ecclesiastico. Noi oggi, facendo una legge d'interpretazione per salvare il patrimonio delle fabbricere, dobbiamo approfittare della circostanza per fare una legge che salvi anche questo patrimonio seriamente minacciato.

Non vi è cosa che il Parlamento abbia più chiaramente voluto dell'unica prebenda e quota curata nella collegiata collettizia, e di preservare i capitoli cattedrali dalla conversione col beneficio che costituisce la quota curata.

Io credo che avrà bastato l'accennare a questo pericolo, perchè il Parlamento pensi a porvi riparo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare.

**D'ONDES-REGGIO V.** Signori, io dirò una parola semplicissima, perchè certamente non mi auguro una deliberazione favorevole della Camera.

Nel mio discorso testè pronunziato ho accennato, parlando delle violente ed ingiuste prese di beni delle fabbricere, commesse dal demanio, che il medesimo, senza attendere la decisione dei tribunali, ne faceva simili de' beni de' capitoli parrocchiali, ed ho detto che non passerà forse molto tempo che si porterà una proposta di legge di interpretazione autentica per dire che quei beni veramente non si debbono considerare come parrocchiali, e così, come si fa ora per le fabbricere, annullare le sentenze de' magistrati ed approvare quelle altre usurpazioni del demanio. Ma, o signori, non ci è stato d'uopo di attendere menomo tempo.

Già in questa legge si introduce di straforo la interpretazione autentica da me preveduta, non so se sotto l'aspetto di aggiunta o sotto l'aspetto di emendamento, che un deputato propone e la Giunta si affretta ad accettare.

Essa è una legge nuova che, senza alcuna regolare proposta, senza alcun apparecchio, senza alcuna discussione, si approva!

Mentre da un canto si è determinato che almeno per ora i beni delle parrocchie non si prendevano, si viene ora a stabilire che, se tutto un capitolo e non un solo sacerdote esercita le funzioni di parroco, se i beni del capitolo sono parrocchiali, lo Stato ha diritto a prendere tali beni. Non si comprende quale sia la differenza tra i beni d'una parrocchia in cui funziona un solo sacerdote e tra quelli d'una parrocchia in cui funzionano molti. Non dubito che ciò è preparazione a prendere lo Stato i beni di tutte le parrocchie; ho già accennato nel mio discorso le parole avvedute della Giunta.

Signori, senza tante tergiversazioni si proponga addirittura una legge generale in questi semplici termini: il demanio si prenda tutto quello che vuole.  
(*Movimenti in senso diverso*)

*Voci.* Ai voti!

**CHIAVES, relatore.** L'onorevole D'Ondes trova cosa strana che si accetti una proposta la quale chiaramente riguarda l'oggetto per cui è proposta la legge.

Si dice, ma il fatto è che questa materia vuol essere più minutamente considerata; però, quando avete bisogno di spiegare che si tratta di stabilire che le parrocchialità collettive si intendono ridotte ad un beneficio curato solo, sia che si tratti di chiese collegiate, sia che di capitoli cattedrali, perchè la legge del 1867 ha distinto bensì le une dalle altre, ma a questo riguardo le ha poste in eguali condizioni, quando dovete accennare che sulla massa del capitolo vuole essere separata una quota parrocchiale come singolo bene-

ficio del parroco, certo non sarà possibile cavarsela in brevissime parole. (*Interruzioni*) Ma vedranno gli interruttori che, meditata un po' la dizione della proposta, la capiranno come l'hanno capita altri molto inferiori d'intelletto, come, per esempio, sono io, che alla seconda lettura ho pure capito quello che voleva dire il proponente.

Dunque si tratta di stabilire che le parrocchialità collettive di cui tanto si discute, non debbono venire intese come alcuni tribunali (me lo perdoni l'onorevole Borgatti), come alcuni tribunali le hanno intese, pronunciando in guisa che ogni canonico sarebbe un parroco e quindi gli verrebbe conservato il proprio beneficio, il quale nemmeno cessando l'individuo andrebbe al fondo erariale, ma passerebbe al successore; ed ognuno vede che tanto varrebbe se non fosse mai stato al riguardo sancita la legge del 27 agosto 1865.

E mi pare che a fronte di una proposta la quale non viene a definire altro che questo, non si incontrino difficoltà tanto notevoli ad accettarla, tanto più che si vuole con quella definire una delle questioni principali che si vogliono risolvere con la presentazione di questo progetto.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione accetta?

**CHIAVES, relatore.** Accetta; soltanto toglie le parole che sono sottolineate.

**MANCINI P. S.** A me pare che debba sospendersi di votare su questo emendamento, fino a che non venga in discussione la seconda parte dell'articolo 3, colla quale è intieramente concesso...

**PECILE.** È soppresso.

**MANCINI P. S.** Bisogna intenderci. Si propone dunque contemporaneamente la sospensione della seconda parte dell'articolo 3. Discutiamo quindi la prima parte dell'articolo 3, vediamo qual principio la Camera tenga nella discussione e nella votazione della prima parte di quell'articolo, ed allora si deciderà complessivamente la questione concernente la proposta dell'onorevole Pecile e la soppressione, che egli medesimo riconosce che ne sarebbe conseguenza, della seconda parte dell'articolo 3.

Se questa mia proposta semplicissima non incontra difficoltà, è inutile che io la svolga; in caso di opposizione, mi riservo di dirne le ragioni.

**CHIAVES, relatore.** Osservo all'onorevole Mancini che l'articolo 3 parla dell'esenzione della tassa, cosa diversa dalla conversione, e la soppressione di cui parla l'alinea dell'onorevole Pecile.

Il rapporto però tra questo articolo 3 e la proposta Pecile è questo che, quando la proposta Pecile sia adottata, non parrebbe più necessario l'articolo 3 almeno in una parte, e non sarebbe più necessaria perchè, data quella conversione cui egli accenna nella sua proposta non è più nemmeno il caso di parlare di sottoposizione a tassa che di necessità conseguirebbe.

**MANCINI P. S.** Mi scusi l'onorevole relatore; vedo che

egli non ha presente il tenore completo dell'emendamento proposto dall'onorevole Pecile, quindi pregherei l'onorevole presidente di richiamare l'attenzione della Camera su ciò che si propone.

L'onorevole Pecile fa tre proposte: cioè per la soppressione, oppure per la conversione, o finalmente per gli effetti della tassa del 30 per cento che è propriamente la materia su cui si riferisce la seconda parte dell'articolo 3, la questione è ora decisa.

Dunque è evidente che si propone ora dall'onorevole Pecile ciò che già forma in parte materia della legge, cioè materia della seconda parte dell'articolo 3.

Perciò, siccome non si tratta che di una brevissima sospensione della discussione, spero che la Camera non avrà difficoltà di accettarla.

**PECILE.** Per me sarebbe indifferente che la mia aggiunta fosse votata dopo la prima parte dell'articolo terzo; però mi permetto di osservare all'onorevole Mancini che è tutt'altra cosa ciò che si propone da me, da ciò che si contiene nella prima parte dell'articolo terzo.

La prima parte dell'articolo terzo tende ad introdurre una novità nella legge; è una disposizione nuova, non una interpretazione, è una condizione nuova che facciamo alle fabbricerie...

**CATUCCI.** Domando la parola.

**PECILE...** esonerandole dal pagare il 30 per cento, che noi abbiamo loro imposto; io almeno lo ritengo certamente. Invece l'aggiunta che io ho avuto l'onore di presentare non tende che a chiarire, in certo modo, quell'articolo di legge che riguarda gli enti aventi parrocchialità collettiva, e che venne combinato nel 1867 fra l'onorevole Ferraris e l'onorevole Abignente, appunto per ridurre ad una sola la quota curata dei capitoli cattedrali, delle chiese ricettizie e delle collegiate. Per conseguenza, la mia non è che una semplice dichiarazione di ciò che fu fatto in allora.

Però mi rimetto al volere della Camera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Catucci ha facoltà di parlare.

**CATUCCI.** Io prego la Camera, o signori, di accordarmi pochi minuti di benigna attenzione. (*Segni di impazienza*)

*Voci.* Ai voti! ai voti! È troppo tardi!

*Altre voci.* A domani!

**PRESIDENTE.** Adesso che ha la parola l'onorevole Catucci, lo lascio continuare.

**CATUCCI.** È una questione grave.

*Voci.* Parli! parli!

**CATUCCI.** L'emendamento dell'onorevole Pecile è grave; è grave dal lato dell'aumento, ossia della nuova tassa del 30 per cento che vuoi imporre.

Ora io non mi fermerò a discutere se questa legge è veramente dichiarativa o innovativa, poichè, volendolo fare, esiterei grandemente a ritenerla per

dichiarativa, e sotto questo rapporto non mi pare che sia ben fatto venire chiamando una legge interpretativa o dichiarativa per ottenerle così una facile ammissione; invece mi sarebbe piaciuto che si avesse avuto il coraggio di presentarla come legge nuova.

Signori, in principio io voto la conversione; non creda la Camera che io mi vi opponga anche pei beni delle fabbricerie, ma però senza nuovi aggravii.

Fatta questa protesta, io prego l'onorevole ministro guardasigilli di porre ben mente a conoscere l'indole vera delle fabbricerie.

Dopo le osservazioni dell'onorevole Ferracciù, la Camera non può dubitare di quello che sto per dire, non può cioè dubitare che l'indole vera di queste fabbricerie è tutta laicale, è tutta civile, anzi in talune parti si può dire comunale. Badi la Camera che la tassa del 30 per cento ricadrà sui comuni che amministrano questi beni, che spesso non sono bastevoli all'uso indicato nella fondazione.

E siccome ogni giorno discutiamo leggi che sempre più aggravano i comuni per le tasse che votiamo e che a loro s'impongono, prego la Camera di bene avvertire che con questa tassa si mettono i comuni in una condizione più deplorabile di quella in cui attualmente si trovano.

La maggior parte delle fabbricerie non sono che amministrazioni di beni comunali le quali, in dati luoghi e in dati tempi, hanno il dovere di sostenere i monumenti, di restaurare le chiese cadenti e simili opere pie. Dove poi questi beni sono amministrati da Commissioni laiche, nel caso di supero, le rendite vanno in beneficio dei poveri, e la povertà non si tassa.

**PRESIDENTE.** Onorevole Catucci, ella parla sull'articolo 1 che è già stato votato. La questione non verte su questo punto.

**CATUCCI.** Ammetto la conversione delle fabbricerie, ma voglio che tutta intera la rendita rimanga alle Commissioni amministratrici.

**PRESIDENTE.** Se ne discuterà all'articolo 3.

**CATUCCI.** Ma è pregiudicata; nè poi comprendo come si possa ammettere l'aggiunta dell'onorevole Pecile, lasciandosi in vigore le parrocchie quando molte fabbricerie formano un tutto con le parrocchie medesime.

**PRESIDENTE.** No, tutto rimane impregiudicato.

**CATUCCI.** In tal caso mi riassumo dicendo che le

fabbricerie non sono per la maggior parte che amministrazioni comunali, e talune sono una dipendenza delle parrocchie, delle quali ve ne sono molte poverissime e vivono con parte delle rendite delle fabbricerie; e, poichè si vuole imporre alle medesime una tassa del 30 per cento, dichiaro che mi oppongo alla proposta dell'onorevole Pecile, o per lo meno bisognerà per ora sospendere l'esame di questa aggiunta, che merita tutta l'attenzione della Camera.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mancini, se ella non fa proposta, metto ai voti l'aggiunta dell'onorevole Pecile.

*Voci.* A domani! a domani!

**PRESIDENTE.** Veggo essere conveniente che la discussione sia rinviata a domani, sia perchè ci sono altri emendamenti su cui la Camera deve pronunciarsi, sia perchè vi sono dei punti da chiarire, e inoltre perchè vi è la domanda di squittinio nominale.

**MINGHETTI.** A nome della Commissione, io prego tutti quelli che hanno degli emendamenti da proporre a volerlo fare il giorno prima della loro discussione, perchè la Commissione si trova terribilmente imbarazzata quando le si presenta una moltitudine di emendamenti all'improvviso.

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

**SELLA, ministro per le finanze.** Ho l'onore di presentare alla Camera, anche a nome del mio collega per l'istruzione pubblica, un progetto di legge per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio del 1869 del Ministero dell'istruzione pubblica per la Commissione incaricata degli studi sull'eclisse solare del 1870. (V. *Stampato n° 123*)

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

Domani alle ore 9 Comitato privato.

La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari.